

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 17 gennaio 2025, n. 13

Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, in seno al PAUR ex art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006, relativa alla costruzione e all'esercizio di:

- un impianto per la produzione di biogas caratterizzato da una prima fase di fermentazione anaerobica di FORSU e successiva purificazione mediante un impianto di upgrading per la produzione di bio-metano, sito nel Comune di Lucera (FG) e di potenza nominale prevista pari a 1200 Smc/h, che sarà annesso all'impianto di compostaggio già esistente, già autorizzato con AIA n° 1455 del 15.09.2017 rilasciata dalla Provincia di Foggia, e alimentato principalmente da FORSU, fanghi e sfalci di verde pubblico;

- un punto di consegna denominato "Allacciamento Maia Rigenera DN 100 (4")", DP 75 bar", che sarà derivato dal metanodotto "Met. All.to Helios DN 100(4")", MOP 75 bar", finalizzato al collegamento alla rete esistente Snam dell'impianto di compostaggio e digestione aerobica/anaerobica in oggetto;

Proponente: BIORIPA S.r.l. con sede legale alla S.S.17 km 327 Località Perazzo, CAP: 71036, CITTA': Lucera, C.F./ P.Iva: 04526880713.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica ing. Francesco Corvace, su istruttoria del funzionario E.Q. "Supporto tecnico Biometano e FER" arch. Tommaso Amante e del funzionario ing. Ranieri Giovanni.

PREMESSO CHE, nell'ordinamento eurounitario ed italiano si segnalano, in materia energetica:

- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, che ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la Legge n. 204 del 4 novembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2016, che ha ratificato gli accordi di Parigi (COP 21), già ratificati il 4 ottobre 2016 dall'Unione Europea;
- la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- il quarto pacchetto comunitario "energia" del giugno 2019 composto da una direttiva (direttiva sull'energia elettrica, 2019/944/UE) e tre regolamenti (regolamento sull'energia elettrica, 2019/943/UE, regolamento sulla preparazione ai rischi, 2019/941/UE, e regolamento sull'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), 2019/942/UE);
- il quinto pacchetto energia, "Pronti per il 55 %", pubblicato il 14 luglio 2021 con l'obiettivo di allineare gli obiettivi energetici dell'UE alle nuove ambizioni europee in materia di clima per il 2030 e il 2050;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la Legge 79/2022 di conversione del D.L. 36/2022 recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", cosiddetto Decreto PNRR 2;
- il Regolamento UE 2577 del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune";
- il D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con Legge 2 febbraio 2024, n. 11 recante "disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia,

il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”;

- il D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56, “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;
- il DM 21 giugno 2024. “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”.

ATTESO CHE:

- il Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall’articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un’Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12 come da ultimo modificato dal Decreto Legge 24 febbraio 2023 n. 13 convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023 n. 41, dalla Regione;
- la Regione con R.R. n. 12 del 14/07/2008 ha adottato il “Regolamento per la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentata a biomasse”;
- il Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le “Linee Guida per il procedimento di cui all’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi”;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l’Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;
- il Decreto Legislativo n. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, reca modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/Ce e 2003/30/CE” che ha integrato il quadro regolatorio ed autorizzativo delle FER;
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti Rinnovabili”;
- l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell’art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall’art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l’art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

- con D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 è stato introdotto (art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006) il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale secondo cui “... nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso ...”;
- la Legge n. 34 del 27/04/2022 di conversione del Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17 – “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali” ha introdotto misure di semplificazione ed accelerazione;
- la Legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) di conversione del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)” (GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022), ha introdotto ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione in materia energetica;
- la Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 28 “Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica”, in applicazione dei principi di efficientamento e di riduzione delle emissioni climalteranti e al fine di attenuare gli effetti negativi della crisi energetica, ha disciplinato le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale fra livelli e costi di prestazione e impatto degli impianti energetici;
- con DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 “Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.ii. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo” sono stati aggiornati e ridefiniti gli incumbenti in capo ai proponenti di FER;
- con DGR 17 luglio 2023, n. 997 la giunta regionale pugliese ha espresso il proprio “Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia” attesa la rinnovata strategicità rivestita dal tema dell'incremento della produzione e dell'uso delle fonti rinnovabili, per gli obiettivi di decarbonizzazione raggiungibili anche con la penetrazione dell'idrogeno tra le FER;
- è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 2024 il Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190, “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118” che introduce importanti semplificazioni per i regimi amministrativi relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili (FER). Il decreto, in attuazione dell'articolo 26 della legge 5 agosto 2022, n. 118, mira a favorire la diffusione degli impianti FER attraverso una razionalizzazione e un riordino delle procedure, in linea con le direttive europee;
- Il D lgs 387/2003 e l'art.12, nonché il D Lgs 28/2011 restano applicabili al procedimento de quo, ratione temporis in ragione del periodo dell'istanza e di svolgimento dell'iter autorizzatorio.

RILEVATO CHE

- la società proponente MAIA RIGENERA S.R.L. (di seguito solo “società” o “proponente”) trasmetteva in data 29 novembre 2022, mediante lo Sportello Ambientale della Regione Puglia, acquisita al prot. AOO_089/14783 del 29 novembre 2022 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, istanza di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, PAUR ex art. 27 bis del d.lgs. 152/2006 s.m.i., per il progetto denominato “Variante sostanziale dell'impianto di compostaggio aerobico esistente della società Maia Rigenera, sito in agro di Lucera, finalizzata alla realizzazione del processo di digestione anaerobica con tecnologia wet dei rifiuti organici, già oggi autorizzati per tipologia e quantità. La realizzazione della fase di digestione anaerobica consentirà la produzione di biometano e ammendanti”,

corredata dalla relativa documentazione ed elaborati progettuali. Il suddetto progetto rappresenta una variante sostanziale dell'autorizzazione vigente AIA n° 1455 del 15.09.2017 rilasciata dalla Provincia di Foggia, finalizzata alla realizzazione del processo di digestione anaerobica con tecnologia wet dei rifiuti organici, già oggi autorizzati per tipologia e quantità, e include anche la realizzazione di un aerogeneratore da 800 kW al solo fine di autosostenere il processo dal punto di vista energetico (in autoconsumo);

- con nota, prot. n. AOO_089/15552 del 13 dicembre 2022, la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia trasmetteva alla società istante e a tutti gli enti/amministrazioni interessate, la comunicazione, prevista dal co.2 art.27bis del D.Lgs 152/2006 s.m.i., di avvenuta pubblicazione del progetto, presentato dalla società istante, sullo Sportello Ambientale della Regione Puglia, all'indirizzo web: <https://pugliacon.regione.puglia.it>, sottosezione tematica Ambiente, ed ha avviato la fase di verifica della completezza della documentazione ai sensi del co. 3 del precitato art.27 bis;
- con nota, prot. n. AOO_089/486 del 16 gennaio 2023, la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia trasmetteva gli esiti della fase di verifica della completezza documentale, invitando il proponente a trasmettere la documentazione integrativa entro i successivi 30 giorni, ai sensi del comma 3 dell'art. 27 bis del d.Lgs. 152/2006 s.m.i.;
- con nota, prot. n. AOO_089/1089 del 30 gennaio 2023, la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia comunicava gli ulteriori esiti della fase di verifica della completezza, di cui al co. 3 dell'art. 27 bis del D.Lgs.152/2006 s.m.i., invitando il Proponente a trasmettere l'ulteriore documentazione integrativa entro il termine di cui alla suddetta nota prot. n. n. AOO_089/486 del 16 gennaio 2023;
- con comunicazione rif. 56/U del 16 febbraio 2023, acquisita al prot. n. AOO_089/2502 del 17 febbraio 2023, il proponente, in riscontro ai contributi pervenuti nella fase della verifica della completezza documentale, trasmetteva documentazione integrativa, per mezzo di web link;
- Con nota, prot. n. AOO_089/2720 del 21 febbraio 2023, la Sezione Autorizzazioni Ambientali comunicava al Proponente e agli Enti interessati la pubblicazione dell'avviso al pubblico di cui all'art. 23 co.1 lett.e) del D.lgs. 152/2006 s.m.i., come previsto dall'art.27bis co.4 del D.lgs. 152/2006 s.m.i., nonché la decorrenza dei termini per la presentazione da parte del pubblico interessato delle osservazioni alla realizzazione e all'esercizio dell'intervento in oggetto: "il pubblico interessato può presentare osservazioni. Ove il progetto comporti la variazione dello strumento urbanistico, le osservazioni del pubblico interessato riguardano anche tale variazione e, ove necessario, la valutazione ambientale strategica". Nella stessa nota, prot. n. AOO_089/2720 del 21 febbraio 2023, la Sezione Autorizzazioni Ambientali regionale:
 1. evidenziava al fine dei relativi adempimenti "quanto disposto dall'art. 24 co.2 e dall'art. 27-bis co.4 del d.lgs. 152/2006..." e, pertanto, con riferimento all'avviso pubblico che: "...è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate", invitando, pertanto, le amministrazioni comunali territorialmente interessate all'adempimento di quanto previsto dalla precitata norma";
 2. comunicava la ricezione delle ulteriori note:
 - rif. prot. n. 14341 del 03 febbraio 2023 della 2i Rete Gas S.p.A.;
 - rif. prot. n. 2008 del 07 febbraio 2023 e successiva rif.prot. n. 2013 del 07 febbraio 2023, del Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici - Sezione Urbanistica della Regione Puglia;
 - rif. prot. n. 9826 del 16 febbraio 2023 della Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali Servizio Territoriale di Foggia- Vincolo Idrogeologico;
- con comunicazione, a mezzo pec, rif. prot. n. 070/U del 22 marzo 2023, il Proponente trasmetteva "in allegato gli shapefile (file di disegno vettoriali e georiferiti, ndr) dei principali manufatti e delle opere di connessione alla rete SNAM del progetto in autorizzazione", acquisiti al prot. n. AOO_089/4933 in pari data della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
- in data 23 marzo 2023 si concludeva la fase di pubblicità di 30 giorni di cui al c. 4 dell'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i., avviata con nota prot. n. AOO_089/2720 del 21 febbraio 2023 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, senza che risultassero pervenute osservazioni del pubblico;

- con comunicazione del 04 aprile 2023, acquisita al prot. n. AOO_089/5761 in pari data della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, il Comune di Lucera trasmetteva con prot. rif. n. 16002 del 04 aprile 2023 copia dell'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio comunale, dal 03 marzo 2023 al 02 aprile 2023, della nota, prot. n. AOO_089/2720 del 21.02.2023, della Sezione Autorizzazioni Ambientali con la quale era stata comunicata la pubblicazione dell'avviso al pubblico di cui all'art. 23 co.1 lett.e) del D.lgs. 152/2006, come previsto dall'art.27bis co.4 del D.lgs. 152/2006 s.m.i., sul portale regionale con l'indicazione del relativo collegamento ipertestuale (link), nonché, la decorrenza dei termini per la presentazione da parte del pubblico interessato delle osservazioni;
- con nota, prot. n. AOO_089/6257 del 14 aprile 2023, la Sezione Autorizzazioni Ambientali chiedeva al proponente di fornire riscontro ai contributi trasmessi dagli Enti e dal Comitato VIA regionale coinvolti nel procedimento in esito alla fase di pubblicità, assegnando il termine di trenta giorni ai sensi del c. 5 dell'art. 27 bis del D.lgs. n. 152/2006;
- con nota, rif. prot. n. AOO_159/PROT/18/04/2023/000691, trasmessa a mezzo pec in data 18 aprile 2023 e acquisita al prot. n. 6474 del 19 aprile 2023 della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, la Sezione Transizione Energetica della Regione Puglia comunicava che: "...nel caso che la capacità produttiva derivante dalla variante sostanziale sia superiore ai 500 standard metri cubi/ora, al fine di poter correttamente costruire ed esercire l'impianto di produzione di biometano la società MAIA RIGENERA S.r.l. dovrà formalizzare istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. "ed ha richiesto le integrazioni documentali ivi riportate;
- con nota, rif. prot. n. 103/U del 05.04.2023, acquisita al prot. n. AOO_089/7498 del 09 maggio 2023 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, il Proponente chiedeva la sospensione del termine ultimo previsto dal c. 5 dell'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 "per un periodo di 180 giorni, fatta salva la possibilità di trasmettere in tempi ridotti la documentazione in esame, non appena questa sarà disponibile" al fine di predisporre le integrazioni richieste, concessa da questa Sezione con nota prot. n. AOO_089/7330 del 15 maggio 2023. Nella stessa nota prot. n. AOO_089/7330 del 15 maggio 2023 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha comunicato la ricezione della nota, rif. prot. n. AOO_159/PROT/18/04/2023/000691, della Sezione Transizione Energetica chiedendo al Proponente di fornire riscontro "unitamente a quelli richiesti con nota prot. n. AOO_089/6257 del 14 aprile 2023";
- la società, con nota del 7 novembre 2023, acquisita agli atti in pari data al prot. n. 14441, in riscontro alla nota prot. n. AOO_159/PROT/18/04/2023/000691 della scrivente sezione regionale, trasmetteva a questa sezione istanza telematica di Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs n.387/2003 per la costruzione e l'esercizio di "un impianto di recupero R3 di rifiuti organici con produzione di biometano, sito nel comune di Lucera (FG) di potenza nominale prevista pari a 4,93 MWe, nonché delle opere e infrastrutture connesse", ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n°387/2003 e secondo quanto stabilito dell'art.8 del D.lgs. 28/2011. L'istanza, nel dettaglio, riguarda la realizzazione del processo di Digestione Anaerobica della FORSU e assimilabili, con produzione di 1.200 Smc/h di Biometano e successiva immissione alla rete di trasporto della SNAM;
- con comunicazione del 08 novembre 2023, rif. prot. n. 226/U del 08 novembre 2023, acquisita al prot. n. AOO_089/19333 del 14 novembre 2023 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, il Proponente comunicava che: "si è provveduto all'eliminazione dell'aerogeneratore dall'intera progettazione" ed ha trasmesso, documentazione integrativa, in riscontro alle richieste di integrazioni di cui alla nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/6257 del 14 aprile 2023, indicando un link di trasferimento (download) temporaneo dal quale scaricarla;
- con comunicazione del 14 novembre 2023, acquisita al prot. n. AOO_089/19359 in pari data della Sezione Autorizzazioni Ambientali, il Proponente, in riscontro alla richiesta di integrazioni, rif. prot. n. AOO_159/PROT/18/04/2023/000691, della Sezione Transizione Energetica e prot. n. AOO_089/7330 del 15.05.2023 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, trasmetteva, con comunicazione rif. prot. n. 229/U del 14 novembre 2023, documentazione integrativa indicando un link di trasferimento (download) temporaneo dal quale scaricarla;

Al riguardo si riferisce che:

- a. l'aerogeneratore oggetto di successiva rinuncia non è presente nella documentazione di progetto di cui all'istanza di autorizzazione unica;
 - b. la documentazione per la quale il proponente ha indicato due successivi link per la consultazione è stata caricata su Sistema Puglia quindi è da ritenersi parte integrante del progetto oggetto di AU. Essa, sinteticamente, consiste in:
 - c. strati informativi, aggiornati e modificati in virtù dell'eliminazione dell'aerogeneratore dalla progettazione;
 - d. relazione tecnica, descrittiva e impiantistica, aggiornata in virtù dell'eliminazione dell'aerogeneratore dalla progettazione;
 - e. ogni altro elaborato trasmesso alla Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, nonché a tutti gli altri enti coinvolti nel procedimento, aggiornati e modificati in virtù dell'eliminazione dell'aerogeneratore dalla progettazione;
 - f. quadro economico;
 - g. preventivo di connessione SNAM e relativi allegati;
- con nota, prot. n. AOO_089/21707 del 20 dicembre 2023, la Sezione Autorizzazioni Ambientali, "viste le plurime sentenze del Consiglio di Stato (nn.10550/2023, 10548/2023,10775/2023) che avevano confermato, respingendo i proposti appelli, l'annullamento della deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 2251 del 29 dicembre 2021, avente ad oggetto "Individuazione degli Impianti di chiusura del ciclo 'minimi' ai sensi della Deliberazione n. 363/2021 di ARERA" disposto con le pronunce di primo grado", provvedeva ad annullare l'indizione della conferenza di servizi prevista per il giorno 21 dicembre 2023, al fine di consentire il necessario approfondimento circa gli effetti di tali pronunce sul procedimento in oggetto;
 - con nota, prot. n. 42749 del 25 gennaio 2024, la Sezione Autorizzazioni Ambientali, premesso quanto sopra, trasferiva quindi per competenza alla Provincia di Foggia la prosecuzione del procedimento;
 - la Provincia di Foggia, con nota prot. provinciale n. 14444 del 19 marzo 2024, in riferimento alla nota prot. n. 42749 del 25 gennaio 2024 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, acquisita al prot. provinciale al n. 4244 del 25 gennaio 2024, precisava che "tutta la documentazione acquisita agli atti afferente al procedimento è stata pubblicata sul Portale Ambiente della Regione Puglia" e che "con la presente si procede al caricamento della suddetta documentazione sul portale telematico della Provincia";
 - la Provincia di Foggia, con nota del 04 aprile 2024, acquisita gli atti in pari data al prot. n. 167831, con riferimento alla nota n. 42749 del 25 gennaio 2024 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, acquisita al prot. provinciale n. 4244 del 25 gennaio 2024, convocava "in videoconferenza in forma simultanea ed in modalità sincrona, la Conferenza dei Servizi relativa alla richiesta in oggetto" per il giorno 12 aprile 2024 alle ore 10:00;
 - la scrivente articolazione regionale, Sezione Transizione Energetica, investita per competenza ai fini del rilascio del titolo di Autorizzazione Unica, ex art.12 del D Lgs 387/2003, richiamata anche al comma 1 lett.b dell'art.8 bis del D lgs 28/2011, con nota prot. 181924 del 12 aprile 2024, in riscontro alla nota della Provincia di Foggia acquisita agli atti al prot. n. 167831 del 04 aprile 2024, riferiva che "la sezione resta in attesa, ai fini degli adempimenti riferiti al rilascio del titolo autorizzativo, del previo completamento dei procedimenti ambientali e paesaggistici, da parte delle rispettive autorità competenti";
 - la Provincia di Foggia, con nota del 16 aprile 2024, acquisita agli atti in pari data al prot. n. 187271, trasmetteva ai partecipanti il Verbale di Conferenza di Servizi del 12 aprile 2024, durante la quale:
 - a. "l'autorità procedente acquisisce tutti i pareri fino a questa data pervenuti e verbalizza gli scambi intercorsi durante la stessa;
 - b. il Comune di Lucera, considerando l'intenzione manifestata dalla società in sede di Conferenza di Servizi a richiedere variante urbanistica per l'area oggetto del nuovo impianto, dichiara che, per la realizzazione del progetto, si rende necessaria l'approvazione di una variante urbanistica puntuale e che la variante al PUG deve essere comunque ratificata al consiglio comunale di Lucera. Annuncia, inoltre, "la volontà dell'amministrazione comunale di esprimersi sul progetto

- a valle di una serie di approfondimenti...che saranno formalizzati in un documento ufficiale da discutere in sede della prossima seduta di Conferenza di Servizi”;
- c. l'Acquedotto Pugliese, con riferimento alle particelle relative ad una condotta dismessa ricadente all'interno dell'area del nuovo impianto, asserisce che le stesse “sono ancora nelle disponibilità rispettivamente della regione Puglia e di Acquedotto Pugliese e non risulta che siano state avanzate richieste di alienazione”. Sul punto la società riscontra affermando che sono già state inoltrate ad entrambi gli enti le richieste di concessione relative alle suddette aree;
 - d. il Settore Assetto del Territorio della Provincia di Foggia - Servizio Tutela del Territorio, richiede alla società di presentare “formale istanza, sul Portale Telematico Polifunzionale della Provincia di Foggia, al fine del rilascio dell'attestazione di compatibilità paesaggistica dell'intervento”;
 - e. L'ARPA Dap Foggia, attraverso nota trasmessa alla Provincia di Foggia e acquisita al prot. provinciale n. 19112 del 12 aprile 2024, richiede alla società integrazioni documentali e chiarimenti in merito al progetto in esame”;
- la Provincia di Foggia, con note del 28 maggio 2024, acquisite agli atti ai prot. n. 254623 e 254897 del 29 maggio 2024, convocava “in modalità mista videoconferenza/Presenza, in forma simultanea ed in modalità sincrona, la Conferenza dei Servizi Decisoria relativa alla richiesta in oggetto” per il giorno 11 giugno 2024 alle ore 10:00.
 - la Provincia di Foggia, con nota del 18 giugno 2024, acquisita agli atti in pari data al prot. n. 303429, trasmetteva il Verbale della seduta di Conferenza di Servizi del 11 giugno 2024, durante la quale:
 - a. “l'Autorità procedente ha condiviso con i presenti lo stato del procedimento con la disamina dei pareri e degli atti pervenuti;
 - b. l'Acquedotto Pugliese dichiara che “a seguito della precedente Conferenza di Servizi, vi è stato un confronto diretto con il progettista ing. Rutigliano per verificare l'applicazione della Legge 381 del 1904 in merito alle distanze da rispettare per la realizzazione del nuovo progetto”, a valle del quale la società ha trasmesso un nuovo layout di progetto, al fine di scongiurare qualsiasi interferenza tra le condotte idriche e gli impianti in progetto. A tal proposito, si è provveduto ad eliminare dalla fascia di rispetto dei 60 mt ogni manufatto o attrezzatura che in qualche modo potesse essere riconducibile ad un deposito di rifiuti;
 - c. il Settore Assetto del Territorio della Provincia di Foggia - Servizio Tutela del Territorio riferisce di aver ricevuto l'istanza richiesta durante la precedente conferenza e che la commissione non ha ancora vuto modo di esprimere una propria valutazione;
 - d. l'ARPA Puglia effettua una disamina dei punti contenuti nella relazione di riscontro fornita dalla società in virtù della richiesta di integrazioni pervenuta dall'ente, e in particolare richiede alla stessa ulteriori integrazioni documentali. La società comunica che “predisporrà gli elaborati e le integrazioni richieste”;
 - e. il Comune di Lucera conferma il parere espresso durante la Conferenza del 12 aprile 2024 circa l'opportunità che la variante urbanistica, necessaria per la realizzazione del progetto, sia ratificata dal consiglio comunale della città di Lucera e annuncia che il sindaco avv. Pitta ha inoltrato al protocollo generale dell'Ente Provincia una nota contenente le condizioni propedeutiche all'analisi finalizzata al rilascio del parere da parte del Comune di Lucera”;
- “In chiusura, la Provincia di Foggia assegna al proponente, 15 giorni per predisporre le modifiche richieste nei pareri pervenuti, tra cui ARPA. Nei successivi 15 giorni, verrà presa visione dei riscontri offerti e a valle di questi adempimenti sarà convocata una nuova seduta di Conferenza di Servizi”;
- la Provincia di Foggia, con nota del 12 luglio 2024, acquisita agli atti in pari data al prot. n. 355560, convoca “in modalità mista videoconferenza/presenza, in forma simultanea ed in modalità sincrona, la Conferenza dei Servizi Decisoria relativa alla richiesta in oggetto” per il giorno 30 luglio 2024 alle ore 10:00;

- la Provincia di Foggia, con nota del 18 luglio 2024, acquisita agli atti al prot. n. 366537, trasmette alla scrivente sezione regionale copia della Determina del Dirigente del Servizio Tutela del Territorio n° 1241 del 18 luglio 2024, con la quale è stato rilasciato l'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica ai sensi dell'art 91 delle NTA del PPTR, relativo all'intervento indicato in oggetto;
- la scrivente sezione regionale, con nota prot. n. 385327 del 29 luglio 2024, acquisita al prot. provinciale n. 40474 del 30 luglio 2024, in riscontro alla convocazione di Conferenza di Servizi prevista per il 30 luglio 2024, a seguito della verifica preliminare della documentazione caricata dalla società sul portale Sistema Puglia, forniva il proprio apporto istruttorio per la Conferenza di Servizi PAUR, in cui rilevava incompletezza documentale e dichiara che il procedimento è da intendersi risolto con esito di improcedibilità. La scrivente sezione, inoltre, comunicava che "solo in subordine a quanto verrà stabilito dal responsabile del procedimento PAUR in ordine all'eventuale seguito procedimentale, sarà necessario provvedere a caricare sul portale Sistema Puglia la documentazione sopra menzionata, fin qui mancante";
- la Provincia di Foggia, con nota del 06 agosto 2024, acquisita agli atti in pari data al prot. n. 401439, trasmetteva il Verbale della seduta di Conferenza di Servizi del 30 luglio 2024, in cui:
 - a. "l'ARPA Puglia asserisce che le criticità nel complesso sono state superate e che, pertanto, il parere è da ritenersi favorevole;
 - b. il Comune di Lucera richiede alla società riscontro puntuale della nota trasmessa in sede della Conferenza precedente, al termine del quale la Provincia considera acquisito favorevolmente il parere del Comune;
 - c. la Provincia di Foggia richiede riscontro puntuale alla società con riferimento al parere espresso dal Comitato Via in data 09/07/2024;
 - d. la Provincia di Foggia richiede riscontro puntuale alla società con riferimento al parere espresso dal Comitato Tecnico Provinciale Rifiuti espresso nel verbale n. 27 del 15/07/2024;
 - e. La Provincia di Foggia, acclarata la prevalenza a sia qualitativa che quantitativa dei pareri favorevoli rilasciati per il progetto in questione, dichiara conclusa favorevolmente la Conferenza di Servizi";

La Provincia, inoltre, rappresentava che l'adozione della determina motivata di conclusione della Conferenza di Servizi che costituisce il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) restava subordinato al rilascio del provvedimento di:

1. "VIA da Parte dell'Autorità Competente quale atto propedeutico che confluirà nel PAUR;
 2. Autorizzazione Unica da Parte della Regione Puglia contenente sia l'eventuale Variante Urbanistica e le misure compensative che si andranno a disciplinare;
 3. Alla presa d'atto da parte del consiglio comunale del Comune di Lucera della ratifica della variante urbanistica a seguito della trasmissione del verbale della seduta conclusiva della Conferenza di Servizi;
 4. Dalla concessione per l'uso dei beni da parte del demanio pubblico della Regione Puglia e del Demanio Regione Puglia Ramo Acquedotto";
- la Provincia di Foggia, con nota del 09 agosto 2024, acquisita agli atti in pari data al prot. n. 42387, trasmetteva in allegato copia della determinazione dirigenziale n. 1400 del 08 agosto 2024 avente ad oggetto: "provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale per la variante sostanziale dell'impianto di compostaggio aerobico esistente finalizzata alla realizzazione del processo di digestione anaerobica con tecnologia wet dei rifiuti organici, già oggi autorizzati per tipologia e quantità. La realizzazione della fase di digestione anaerobica consentirà la produzione di biometano e ammendanti";
 - la scrivente sezione regionale, con nota prot. n. 528761 del 28 ottobre 2024, trasmette esito della verifica di completezza documentale e richiede, "per quanto attiene alla completezza dell'istanza stessa, non oggetto della precedente verifica" un'ulteriore integrazione documentale, specificando che "la procedibilità dell'istanza, in difetto della documentazione già menzionata, si intende come provvisoria. In caso di persistenza delle carenze documentali già menzionate, questa Amministrazione

si riserva la possibilità di riesaminare ed, eventualmente, revocare la procedibilità”. Di fatto questa Sezione lamentava l’assenza di documentazione attestante l’effettiva disponibilità dell’area su cui la società intende realizzare l’impianto oggetto di autorizzazione, nonché altra documentazione prevista dalla D.G.R. 3029/2010 e dall’ dell’Allegato A (“Istruzioni Tecniche”) alla D.D. 1/2011;

- la società proponente, con nota del 5 novembre 2024, acquisita agli atti in pari data al prot. n. 541468, sollecitava l’Acquedotto Pugliese ad esprimersi in merito all’Istanza di acquisizione della particella censita al catasto di Lucera al Foglio 119 Particella 23, presentata dalla società in data 03 novembre 2023;
- la società, con nota del 17 dicembre 2024, acquisita agli atti al prot. n. 628575, trasmetteva alla scrivente sezione regionale “Istanza congiunta di voltura procedimento di autorizzazione unica”, in cui le società Maia Rigenera srl e Bioripa srl comunicano, a seguito di intervenuto rogito notarile registrato a Foggia il 17/12/2024 al n. 23498/IT, il subentro della società BIORIPA SRL nel procedimento amministrativo in corso. Alla comunicazione allega Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio (ai sensi del DPR 445/00) di permanenza dei requisiti della società vedente (Maia Rigenera srl) e Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio (ai sensi del DPR 445/00) di Possesso dei Requisiti della Società Subentrante (BioRipa srl).
- la società, con note del 18 e 19 dicembre 2024, acquisite agli atti in pari data ai prot. n. 630772 e n. 634520, in riscontro alla nota della scrivente sezione regionale prot. n. 528761 del 28 ottobre 2024, oltre a comunicare l’avvenuto caricamento sul portale Sistema Puglia della documentazione richiesta nella nota su citata, trasmetteva alla scrivente il riscontro della Regione Puglia – Servizio Amministrazione del Patrimonio in merito all’Istanza di concessione demaniale presentata dalla società in data 16 febbraio 2023 per le particelle individuate al catasto al Foglio 119 particelle 42,44,46 e 23, quest’ultima, in particolare, catastalmente intestata all’Ente Autonomo per l’Acquedotto Pugliese. Il Servizio Amministrazione del Patrimonio della Regione Puglia, nella suddetta nota di riscontro, attestava che “ha provveduto a richiedere alla soc. AQP di esprimere parere circa la dismissione dei beni de quo ed in particolare, con riferimento all’eventuale dichiarazione di dismissione dell’opera costituente demanio acquedotto, e relativa pubblicazione sul Burp, utile all’avvio delle procedure di competenza dello scrivente Servizio, per la compiuta dismissione e alienazione di tali beni”. Inoltre, attesta che la soc. AQP, con nota acquisita in atti al prot. 0585021_2024, comunicava che “vista l’istanza di acquisizione e verificata la definitiva dismissione delle opere, il gestore ha dichiarato inservibili alle esigenze del servizio idrico integrato, le particelle catastali 23, 42, 44 e 46 giusto atto AQP num. 75451/2024 del 19/11/2024, con pubblicazione B.U.R.P. 79741 al num. 94 del 21/11/2024”. Tanto premesso, il Servizio Amministrazione del Patrimonio della Regione Puglia, dichiara di aver “provveduto ad avviare proposta di DGR finalizzata al trasferimento da AQP alla Regione Puglia, del cespite censito in agro del Comune di Lucera al Foglio 119 p.lla 23” e, relativamente agli aspetti dominicali dei beni in argomento, “conferma la disponibilità al trasferimento di tali beni, a titolo oneroso, in favore di codesta società” (MAIA RIGENERA srl), “previa stima dei beni stessi e specifica DGR di autorizzazione, ai sensi della L.R. 27/1995 e RR. 15/2017”, autorizzando “fin d’ora la soc. Maia Rigenera Srl alla presentazione/ conclusione positiva dei progetti di ampliamento in argomento”;
- La società, con nota del 19 dicembre 2024, acquisita agli atti al prot. n. 634513, trasmetteva alla scrivente sezione regionale copia dell’ “Istanza congiunta di voltura AIA” trasmessa alla Provincia di Foggia, in cui le società Maia Rigenera srl e Bioripa srl chiedevano “la voltura dall’autorizzazione su citata e il relativo procedimento di variante sostanziale della stessa alla società BIORIPA SRL”;

PRESO ATTO dei pareri, valutati ed acquisiti nell’ambito del procedimento PAUR ex art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (PAUR), delegato alla Provincia e culminato nella conferenza decisoria del 30 luglio 2024, e di seguito riportati in stralcio, rimandando all’autorità competente PAUR (Provincia di Foggia) per quanto non espressamente richiamato o riportato:

- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto - Ufficio Ispettivo Territoriale di Roma, prot. n. 16878 del 05 giugno 2024 (acquisita al prot. prov. 30482 del 06 giugno 2024), con la quale comunica di non dover esprimere alcun parere sulle opere in oggetto;

- Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Dipartimento Energia, Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza, Divisione VIII – Sezione UNMIG dell’Italia Meridionale, prot. n. 149465 del 09 agosto 2024 (acquisita al prot. prov. 42353 in pari data) richiama le semplificazioni previste dalla Direttiva direttoriale 11 giugno 2012 in materia di procedure per il rilascio del nulla osta ai sensi dell’art. 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, che pongono in capo al soggetto proponente la verifica preliminare di interferenza con le attività minerarie;
- Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Puglia e Basilicata, nota prot. n. 14067 del 24 luglio 2024 (acquisita al prot. n. 39426 in pari data) comunica che “tra le particelle catastali interessate dall’intervento, non sono presenti immobili intestati al Demanio dello Stato” e che invece “la realizzazione dell’impianto indicato in oggetto interessa alcune particelle intestate al Demanio Pubblico della Regione Puglia e Demanio Regione Puglia Ramo Acquedotto, pertanto il parere finalizzato all’esecuzione dell’opera potrà essere rilasciato dalle Amministrazioni alle quali compete la gestione degli immobili aventi la natura giuridica sopra menzionata”;
- Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale – Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali – Servizio Territoriale di Foggia – Vincolo Idrogeologico, nota prot. n. 9826 del 16 febbraio 2023 (acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia n. AOO_089/2692 del 20 febbraio 2023), comunica che “le aree interessate dai lavori di cui all’oggetto, non sono soggetti a Vincolo Idrogeologico ai sensi del RDL 3267/1923 e RR 9/2015, pertanto quest’Ufficio non deve adottare alcun provvedimento in merito”;
- Regione Puglia – Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture - Sezione Opere pubbliche e infrastrutture – Servizio Gestione Opere Pubbliche, prot. n. 488622 del 08 ottobre 2024, richiama il contenuto della circolare prot. 20742 del 16/11/2023 del medesimo Servizio Gestione Opere Pubbliche;
- Regione Puglia – Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture – Servizio Autorità Idraulica, prot. n. 242661 del 22 maggio 2024 (acquisita al prot. prov. le n. 27537 in pari data), comunica che le opere in oggetto non intersecano le aste appartenenti al demanio idrico superficiale o impluvi appartenenti al reticolo idrografico minore e la necessità di un coinvolgimento nel procedimento del competente Ufficio della Provincia di Foggia per le valutazioni disciplinate al Capo VII del R.D. n. 523/1904 “Polizia delle acque pubbliche”. Inoltre, il medesimo Servizio Autorità Idraulica, con nota prot. n. 331707 del 02 luglio 2024 (acquisita al prot. prov. le n. 35210 in pari data), comunica che dall’analisi della documentazione progettuale, non emergono previsioni di occupazioni, attraversamenti e/o usi delle aree del demanio idrico, pertanto non sussistono competenze specifiche del suddetto servizio;
- Regione Puglia – Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana – Sezione Urbanistica, Servizio Osservatorio Abusivismi e Usi Civici, nota prot. 2013 del 07 febbraio 2023 (acquisita al prot. reg. AOO_089/1599 in pari data), richiama la normativa di riferimento, riassume la procedura per il rilascio del parere di competenza e attesta che per il Comune di Lucera non risultano terreni gravati da Uso Civico;
- Regione Puglia – Dipartimento Bilancio Affari Generali ed Infrastrutture – Sezione Risorse Idriche, nota prot. AOO_075/5846 del 12 maggio 2023, limitatamente agli aspetti di competenza della sezione, nulla osta alla realizzazione delle opere in progetto, con le prescrizioni ivi riportate:
 - a. Nelle aree di cantiere deputate all’assistenza e manutenzione dei macchinari deve essere predisposto ogni idoneo accorgimento atto a scongiurare la diffusione sul suolo di sostanze inquinanti a seguito di sversamenti accidentali;
 - b. Nelle aree di cantiere, il trattamento dei reflui civili, ove gli stessi non siano diversamente collettati/conferiti, dovrà essere conforme al Regolamento Regionale n. 26/2011 come modificato ed integrato dal RR n. 7/2016.
- Regione Puglia – Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture – Sezione Demanio e Patrimonio – Servizio Amministrazione del Patrimonio, nota prot. n. 630772 del 18 dicembre 2024, comunica che:
 - a. il Servizio Amministrazione del Patrimonio ha provveduto ad avviare proposta di DGR finalizzata al trasferimento da AQP alla Regione Puglia, del cespite censito in agro del Comune di Lucera

al Foglio 119 p.la 23, trattandosi di bene rientrante “ Ope legis” nel Demanio acquedotto della Regione Puglia;

- b. esprime parere favorevole circa l’avvio dell’iter finalizzato all’alienazione in via diretta di dette porzioni di opera (individuata al Foglio 119 Particelle 23, 42, 44 e 46) in favore della soc. richiedente, unico soggetto che detiene il titolo all’acquisto, relativamente alle porzioni dei suoli occorrenti per l’attuazione del progetto stesso, in quanto intercluse tra i beni di proprietà della stessa società Maia Rigenera Srl in indirizzo;
- c. relativamente agli aspetti dominicali dei beni in argomento, di competenza dello scrivente Servizio, si conferma la disponibilità al trasferimento di tali beni, a titolo oneroso, in favore di codesta società, previa stima dei beni stessi e specifica DGR di autorizzazione, ai sensi della L.R. 27/1995 e RR. 15/2017.

“A tal fine, nelle more degli adempimenti connessi a tale trasferimento, si autorizza fin d’ora la soc. Maia Rigenera Srl alla presentazione/conclusione positiva dei progetti di ampliamento in argomento”;

- Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale – Sede Puglia, nota prot. n. 2942 del 31 gennaio 2024 (acquisita al prot. n. 102979 del 27 febbraio 2024 della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia), esprime il proprio parere positivo di compatibilità al P.A.I., P.G.A. e P.T.A. con le seguenti prescrizioni di carattere specifico:
 - a. “la società proponente, in fase esecutiva, del progetto dovrà produrre uno studio di compatibilità geologica e geotecnica per gli interventi che ricadono in area a Pericolosità Geomorfologica Moderata; lo studio non dovrà essere trasmesso alla scrivente , in quanto adempimento di una prescrizione tesa a definire modalità esecutive sito specifiche”.
- Provincia di Foggia – Servizio Tutela del territorio, determinazione dirigenziale n. 1241 del 18 luglio 2024 (acquisita al prot. n. 366537 in pari data) di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art 91 delle NTA del PPTR per l’intervento denominato “Variante sostanziale dell’impianto di compostaggio aerobico esistente della società MAIA RIGENERA srl, sito in agro di Lucera, con le prescrizioni di seguito riportate:
 - a. I movimenti di terra dovranno in generale essere rigorosamente limitati e riferiti esclusivamente alle opere da eseguire. Le eccedenze di materiale derivanti dai possibili conguagli in loco dovranno smaltirsi secondo normativa vigente;
 - b. Vengano salvaguardate le specie vegetali di alto fusto esistenti in particolar modo nell’area prossima all’UCP – Versanti;
 - c. Tutte le nuove scarpate e/o profili del terreno derivanti dagli interventi dovranno inerbirsi e piantumarsi con specie vegetali tipiche dei luoghi, avendo cura di effettuare gli opportuni raccordi con i profili non oggetto di intervento;
 - d. Le pavimentazioni esterne a vista dovranno essere limitate all’indispensabile alla operatività dell’impianto. L’asfalto proposto come pavimentazione dovrà eseguirsi utilizzando mescole che ne garantiscano nel tempo una limitata incidenza paesaggistica e realizzarsi esclusivamente per nuova strada, per percorsi interni, per area sosta e manovra, tutto ove riservato a mezzi pesanti. Per le medesime destinazioni da utilizzare solo per mezzi leggeri prevedere grigliati in laterizio che assicurino un duraturo inerbimento;
 - e. Per l’inserimento paesaggistico dell’opera e l’incremento delle dotazioni ecologiche del territorio si consiglia la creazione di una “fascia arborea di protezione e separazione”, ovvero una barriera vegetale consisterà quindi in una fascia di essenze vegetali arboree, arbustive ed erbacee, estesa linearmente per una larghezza di almeno 10 metri (in particolar modo nell’area prospiciente il BP Fiumi, torrenti, corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (150m) – Torrente Volgone), nella quale si dovrà creare:
 1. uno strato più alto, formato da alberi (ad es. Olea europeaea var. Sylvestris e Ceratonia siliqua,);

2. uno strato intermedio, formato da arbusti (ad es. *Prunus spinosa*, *Pistacia lentiscus*);
 3. uno strato basso, con cespugli (ad es. *Asparagus albus* e *A. acutifolius*).
- f. Le pareti esterne di tutti i manufatti in muratura, cemento armato, cemento precompresso, pannelli prefabbricati, ecc...dovranno risultare di coloritura tenue sulla gamma delle terre variando solo ed eventualmente la tonalità a seconda delle necessità di armonizzazione;
 - g. Tutte le opere metalliche a vista come recinzione, cancelli, carpenterie, fumaiolo, impianti, annessi e connessi, dovranno risultare di colore verde scuro o neutro a seconda delle opportunità di mitigazione, ad evitare comunque fenomeni riflettenti;
 - h. Vengano rispettate le norme specifiche ed attivate tutte le precauzioni in merito alla protezione delle acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento;
 - a. Il Gestore dovrà evitare qualsiasi operazione suscettibile di produrre contaminazione su aree non impermeabilizzate;
 - j. Il Gestore è tenuto ad effettuare idonea manutenzione delle aree pavimentate volte a mantenere l'impermeabilità delle stesse;
 - k. Considerata la stratificazione insediativa dell'area in cui l'intervento si colloca si ritiene necessario attivare la sorveglianza archeologica continuativa da parte di professionisti archeologi con idonei titoli.
- Provincia di Foggia - Settore Ambiente, provvedimento dirigenziale di Valutazione di Impatto Ambientale prot. n. 1400 del 08 agosto 2024 (acquisito al prot. n. 407262 del 09 agosto 2024), allegato al presente atto, recante "... giudizio favorevole in ordine alla compatibilità ambientale, con efficacia temporale fissata in anni 5 (cinque), dell'intervento finalizzato alla costruzione ed all'esercizio della "Variante Sostanziale dell'impianto di compostaggio aerobico esistente finalizzata alla realizzazione del processo di digestione anaerobica con tecnologia wet dei rifiuti organici, già oggi autorizzati per tipologia e quantità. La realizzazione della fase di digestione anaerobica consentirà la produzione di biometano e ammendanti", alle condizioni stabilite nel provvedimento sopra richiamato.
 - Il Comune di Lucera, prot. n. 17263 del 12 aprile 2024 (acquisita al prot. prov. le n. 19086 in pari data), attesta che "l'intervento di cui trattasi ... non è conforme alle norme del vigente PUG approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 74 del 15.11.2016 ... pertanto, qualora la Conferenza dovesse propendere per un eventuale assenso alla realizzazione dell'impianto nella sua interezza, l'approvazione avverrebbe in variante al PUG vigente";
 - Il Comune di Lucera, prot. n. 27885 del 11 giugno 2024 (acquisita al prot. prov. le n. 31430 in pari data), esplicita le condizioni propedeutiche ad una analisi volta al rilascio del parere.
 - Comando Militare Esercito "Puglia", nota prot. n. 12465 del 28 aprile 2023, esprime parere favorevole per l'esecuzione dell'opera e al riguardo, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati;
 - ENAC, con nota prot. n. 66224-P del 23 maggio 2023, rilascia, per gli aspetti aeronautici di competenza, il nulla osta relativo alla realizzazione dell'impianto in oggetto;
 - ANAS S.p.A., prot. n. 501210 del 11 giugno 2024 (acquisita al prot. prov. n. 31482 in pari data), comunica che le opere in progetto non interferiscono con strade statali di competenza, né con le fasce di rispetto previste dal Codice della Strada;
 - ANSFISA - Ufficio Operativo territoriale per l'area territoriale Sud, nota prot. n. 34733 del 13 maggio 2024 (acquisito al prot. prov. le n. 252526 in pari data) in cui comunica le casistiche in cui è necessario produrre apposita istanza.
 - RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Bari, nota prot. n. 3036 del 10 giugno 2024 (acquisita al prot. prov. n. 31257 in pari data), comunica che "dall'esame degli elaborati progettuali trasmessi, non si riscontra alcuna interferenza con la linea ferroviaria ricedente nella giurisdizione della Direzione [...]";

- Acquedotto Pugliese Spa, prot. n. 51406 del 29 luglio 2024 (acquisito al prot. prov. le n. 40464 del 30 luglio 2024), rilascia “nulla osta tecnico, precisando che sarà necessario acquisire dalla Regione Puglia, in qualità di Ente territoriale proprietario ex lege, le aree di sedime delle condotte non più in esercizio, prima dell’avvio dei lavori”;
- 2i Rete Gas Spa, nota prot. n. 72840 del 03 giugno 2024 (acquisita al prot. prov. le n. 29742 in pari data), comunica che “nella zona interessata dal non ci sono condotte gas gestite dalla scrivente concessionaria”;
- SNAM Rete gas S.p.A., nota prot. n. 168-EAM83658 del 11 giugno 2024 (acquisita al prot. prov. n. 31388 in pari data), comunica che le opere e i lavori di che trattasi non interferiscono con impianti di proprietà della società stessa. Specifica che in caso di modifiche o varianti al progetto è necessario interessare nuovamente la Società affinché possa valutare eventuali interferenze del nuovo progetto con i propri impianti. Evidenzia che in prossimità degli esistenti gasdotti nessun lavoro potrà essere intrapreso senza preventiva autorizzazione della medesima società.

Con riferimento al sopra richiamato parere del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Dipartimento Energia, Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza, Divisione VIII – Sezione UNMIG dell’Italia Meridionale, questo Ufficio prende atto di quanto dichiarato dal proponente ovvero di aver “esperito le verifiche di interferenza con opere minerarie per ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi, attraverso le informazioni disponibili nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico - ... alla data del 25 ottobre 2023” e che “L’impianto Maia Rigenera S.r.l. si trova all’interno di un’area identificata dal titolo minerario concessioni per coltivazione a causa della presenza di un pozzo produttivo non erogante, la cui attività risulta non prorogata dal 31 luglio 2017”(cfr. Allegato_AU_NAR62M6_Inquadrimento rispetto all’interferenza con le aree UNMIG.pdf). Pertanto si ritiene assolto, da parte della Società, l’obbligo di effettuare la suddetta verifica. Con riferimento alla comunicazione della Regione Puglia – Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture – Sezione Opere pubbliche e infrastrutture – Servizio Gestione Opere Pubbliche, questo ufficio prende atto che la Società proponente, con comunicazione acquisita al prot. 634520 del 19 dicembre 2024, trasmetteva la documentazione richiesta. Pertanto si ritiene assolto, da parte della Società, l’obbligo di effettuare il suddetto adempimento.

Con riferimento al sopra richiamato parere della Regione Puglia – Dipartimento Bilancio Affari Generali ed Infrastrutture – Sezione Risorse Idriche, questo ufficio prende atto delle prescrizioni al suo interno richiamate, integralmente riportate in precedenza, e le ritiene parte integrante del quadro prescrittivo, che vincola l’efficacia anche del titolo di Autorizzazione Unica.

Con riferimento al sopra richiamato parere della Regione Puglia – Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture – Sezione Demanio e Patrimonio – Servizio Amministrazione del Patrimonio, si rende noto che, con sopravvenuta DGR n. 14 del 10 gennaio 2025, la Regione Puglia:

- autorizzava il trasferimento da AQP alla Regione Puglia della p.lla 23 del fg. 119 del comune di Lucera
- stabiliva che “si provvederà eventualmente con successiva DGR di autorizzazione per la sdemanializzazione e alienazione” della porzione di Opera (laddove per “Opera” si intende la “Diramazione Primaria per la Capitanata – Diramazione Principale”) corredata da dichiarazione di inservibilità.
- riportava che le particelle 42, 44, 46 del fg. 119 del comune di Lucera, anch’esse ricomprese tra i suoli la cui acquisizione risulta necessaria ai fini della realizzazione dell’impianto in oggetto, risultano già trasferite alla Regione Puglia

Tanto premesso, questo ufficio pone, tra le condizioni che vincolano l’efficacia del presente atto, il perfezionamento della già prefigurata sdemanializzazione e alienazione in favore della Società delle particelle 23, 42, 44 e 46 del fg. 119 del Comune di Lucera.

Con riferimento al sopra richiamato parere dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, questo ufficio prende atto delle prescrizioni al suo interno richiamate, integralmente riportate in precedenza, e le ritiene parte integrante del quadro prescrittivo, che vincola l’efficacia anche del titolo di Autorizzazione Unica.

Con riferimento alla **determinazione dirigenziale di accertamento di compatibilità paesaggistica** della Provincia di Foggia – Servizio Tutela del territorio, sopra richiamato, questo ufficio prende atto delle prescrizioni al suo interno richiamate, integralmente riportate in precedenza, e le ritiene parte integrante del quadro prescrittivo che vincola l'efficacia anche del titolo di Autorizzazione Unica.

Con riferimento al **provvedimento dirigenziale di Valutazione di Impatto Ambientale** della Provincia di Foggia - Settore Ambiente, sopra richiamato, questo ufficio prende atto delle prescrizioni al suo interno richiamate e le ritiene parte integrante del quadro prescrittivo che vincola l'efficacia anche del titolo di Autorizzazione Unica. Detto provvedimento, è allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante, in relazione in particolare all'articolato quadro prescrittivo, per il quale resta autorità vigilante e competente alla verifica di ottemperanza la Provincia di Foggia.

Restano da acquisire in capo alla società proponente tutte le autorizzazioni dovute per legge non espressamente compendiate nel presente titolo di Autorizzazione Unica, ivi inclusa ogni modifica o aggiornamento all'Autorizzazione Integrata Ambientale necessaria per l'esercizio dell'opera e a disciplinare ogni attività che si relaziona con le varie matrici ambientali (aria, acqua, suolo), anche con riferimento alla sezione impiantistica di produzione di biometano da fonte rinnovabile (FORSU).

Con riferimento al sopra richiamato parere del Comune di Lucera, in cui si esplicitavano le condizioni propedeutiche ad una analisi volta al rilascio del parere, a seguito di riscontro puntuale delle stesse da parte della Società in sede di Conferenza di Servizi del 30 luglio 2024 (il cui verbale è stato acquisito agli atti con prot. n. 401439 del 06 agosto 2024), l'Autorità Competente PAUR, ovvero la Provincia di Foggia - Settore Ambiente, considera acquisito favorevolmente il parere da Parte del Comune di Lucera.

CONSIDERATO CHE, con riferimento alla verifica di interferenza con le attività minerarie la Società istante ha depositato sul portale istituzionale Sistema Puglia www.sistema.puglia.it la "*Dichiarazione di non interferenza con attività minerarie*", con la quale ha comunicato di aver provveduto alla verifica della sussistenza di interferenze, come previsto dalla Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012 alla data del 01/02/2024 e che, "Secondo quanto previsto dalla Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012, la relazione (cfr. Allegato_AU_NAR62M6_Inquadramento rispetto all'interferenza con le aree UNMIG.pdf) può assumersi come dichiarazione di insussistenza di interferenze, ed equivale a pronuncia positiva da parte dell'amministrazione mineraria prevista dall'articolo 120 del Regio Decreto 1775/1993".

CONSIDERATO CHE, con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità:

- con nota prot. n. 0484950/2024 del 07 ottobre 2024, questa Sezione regionale invitava la Regione Puglia – Servizio Gestione Opere Pubbliche, a visionare il progetto, attesa la chiusura con segno positivo della Conferenza di Servizi decisoria del 30 luglio 2024, precisando che in assenza di riscontro e di rilievi ostativi in tempi congrui alla conclusione del procedimento, che si riferivano indicativamente in 10 giorni a far data dalla stessa nota, lo scrivente ufficio avrebbe provveduto comunque sulla scorta dei pareri già in atti;
- la Regione Puglia – Dipartimento Bilancio, Affari Generali ed Infrastrutture – Sezione Gestione Opere Pubbliche, con nota del 08 ottobre 2024, acquisito agli atti in pari data al prot. n. 488622, in riscontro alla nota della scrivente sezione regionale prot. n. 0484950 del 07 ottobre 2024, richiama il contenuto della circolare trasmessa con prot. AOO_064-20742 del 16 novembre 2023, con particolare riferimento agli "Indirizzi tecnici per la predisposizione della documentazione espropriativa e iter procedurale";
- questa Sezione precedente provvedeva a trasmettere con comunicazione prot. n. 0490622/2024, n. 0490628/2024, n. 0490657/2024, n. 0490680/2024 del 09 ottobre 2024 e con comunicazione prot. n. 0494676/2024 del 10 ottobre 2024 la "Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità" limitatamente a dove fosse necessario per le sole opere di connessione, ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;
- nel termine di 30 giorni dalla notifica dell'avviso di cui alla nota prot. n. 0490622/2024 del 19 settembre

- 2024 non pervenivano osservazioni pertinenti al procedimento espropriativo avviato;
- con nota acquisita al prot. 630772 del 18 dicembre 2024, in riscontro alla nota prot. 528761 del 28 ottobre 2024, la Società rendeva noto alla scrivente Sezione regionale di aver fornito evidenza dell'acquisizione delle p.lle 11 e 47 del fg. 119 del Comune di Lucera, non ancora acquisite alla chiusura dei lavori di Conferenza di Servizi;
 - in ordine alla sdemanializzazione e alienazione in favore della Società delle particelle 23, 42, 44 e 46 del fg. 119, si rimanda alla corrispondenza in atti già sopra richiamata;
 - in conformità all'art. 27 bis, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto. Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell'ambito di un'autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l'autorizzazione unica confluisce nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, la cui competenza è assegnata alla Provincia di Foggia per l'impianto di che trattasi.

CONSIDERATO CHE, con riferimento alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022:

- Con nota n. 27885 del 11 giugno 2024, acquisita in sede di Conferenza di Servizi del 11 giugno 2024, il Comune di Lucera, esplicitando le condizioni favorevoli al rilascio del parere favorevole al progetto di cui trattasi, comunica che "dovranno essere confermate le compensazioni ambientali già riconosciute al Comune di Lucera per il vecchio impianto aerobico, come già richiesto dal Comune di Lucera con nota prot. 38633 del 03 agosto 2018 nell'ambito della procedura AIA presentata il 02 febbraio 2018" e che "per il nuovo impianto dovranno essere riconosciute le compensazioni ambientali nella misura massima consentita dalla legge e le stesse dovranno essere concordate con l'Ente Comune";
- La società, in sede di Conferenza di servizi del 11 giugno 2024, come attestato dal verbale di Conferenza trasmesso dalla Provincia di Foggia e acquisito agli atti dalla scrivente sezione regionale con prot. n. 32900 del 18 giugno 2024, dichiara che "si impegnerà per riscontrare positivamente alle richieste del Comune di Lucera" e che, come attestato dal verbale di Conferenza trasmesso dalla Provincia di Foggia e acquisito agli atti dalla scrivente con prot. n. 401439 del 06 agosto 2024, "si dovrà riconoscere al Comune di Lucera un abbattimento totale o, ove non possibile, lo sconto massimo consentito dalla legge sul costo di conferimento della frazione umida degli RSU rinvenienti dalla propria raccolta, il tutto al fine di garantire un abbattimento sulla bolletta TARI dei cittadini di Lucera o addirittura l'azzeramento dei costi di conferimento dell'umido in essa contenuti".

CONSIDERATO CHE, in ordine alle opere di connessione (cod. id.: 50140901), si rappresenta che:

- in data 01 luglio 2016 la BIO ECOAGRIM S.R.L. presentava richiesta di realizzazione di un punto di consegna alla Società Nazionale Metanodotti (SNAM) di portata oraria massima di 1.200 Smc/h nel Comune di Lucera (FG);
- tale predetto dato di portata oraria massima riconosciuto da SNAM, è associato al dato di produzione prevista per l'impianto di digestione anaerobica per la produzione di biometano, che è quello oggetto del titolo autorizzativo rilasciato con il presente provvedimento;
- SNAM Spa, con nota prot. SVICOM/CONALL/1932, confermava alla Società la propria disponibilità alla realizzazione dell'allacciamento al suddetto punto di consegna, nonché alla relativa progettazione, come previsto dal Capitolo 6 "Realizzazione e gestione dei punti di consegna e riconsegna" del Codice di Rete di Snam Rete Gas, approvato dalla Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito "ARERA") con delibera 75/03 e s.m.i.;
- in data 01 ottobre 2018, SNAM Spa comunica che, a partire dal 30 agosto 2018, la Maia Rigenera srl era subentrata in tutti i rapporti esistenti tra Snam Rete Gas e BIO ECOAGRIM srl relativi all'allacciamento in oggetto.

PRESO ATTO:

- del subentro della BIORIPA S.r.l. con sede legale in Lucera, ss 17 km 327 località Perazzo – Cod. Fisc. e P.IVA: 04526880713, nel procedimento di Autorizzazione Unica, ex art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003, di cui al codice pratica NAR62M6, per il quale questa Sezione, con prot. n. 641642 del 28 dicembre 2024, aveva trasmesso la “Comunicazione di conclusione dell’attività istruttoria” con chiusura favorevole del procedimento amministrativo per la costruzione e l’esercizio dell’impianto di produzione di biometano della potenza nominale di 1200 Smc/h nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all’esercizio dell’impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Lucera;
- che la BIORIPA S.r.l. ha assunto tutti i diritti e gli obblighi della società concedente MAIA RIGENERA S.r.l., subentrando nella titolarità dell’istanza di Autorizzazione Unica, ex art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003, di cui al codice pratica NAR62M6.

la scrivente Sezione prende atto del subentro di cui all’istanza sotto riserva espressa di revoca del presente provvedimento ove, all’atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di legge.

CONSIDERATO INOLTRE CHE la Società, con nota acquisita agli atti dell’ufficio con il prot. n. 16248 del 13 gennaio 2025, ha comunicato di aver caricato sul portale Sistema Puglia la seguente documentazione:

- file del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione “*adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi*”, nella specifica sezione dedicata alla successiva validazione da parte dello scrivente ufficio precedente;
- una dichiarazione di aderenza ai criteri di cui agli artt. 4 e 5 del REGOLAMENTO REGIONALE 14 luglio 2008, n. 12, per quanto applicabile;
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale il progettista ha asseverato la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si è impegnato a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
- asseverazione, resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, a mezzo della quale il progettista ha attestato la ricadenza dell’impianto in aree distanti più di 1 Km dall’area edificabile dei centri abitati, così come prevista dal vigente PRG;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, ha attestato che in nessuna area dell’impianto vi è la presenza di ulivi dichiarati “monumentali” ai sensi della L.R. 14/2007;
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il tecnico competente ha attestato la non ricadenza dell’impianto in aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità, che danno origine a prodotti con riconoscimento IGP, IGT, DOC, DOP;
- una dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa all’assenza delle cause ostative previste dall’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 con l’indicazione dei familiari conviventi resa da tutti i soggetti previsti dall’art. 85 del D. Lgs. 159/2011 (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti come da visura camerale);
- il Piano preliminare di Utilizzo delle terre e rocce da scavo.
- evidenza dell’ottemperanza alla L.R. Puglia 05 luglio 2019, n. 32 (Norme in materia di equo compenso nell’esercizio delle professioni regolamentate) in ordine all’obbligo di retribuire i professionisti in maniera congrua e nel rispetto dei parametri fissati nei decreti ministeriali, a mezzo di dichiarazione sottoscritta dagli stessi.
- circa il piano di approvvigionamento, l’asseverazione del del 9 gennaio 2025 a firma del tecnico

incaricato riferisce, circa l'art. 5 del Regolamento regionale 14 luglio 2008, n. 12, che "l'impianto è alimentato a rifiuti e non a biomasse agricole, ed è al servizio dei comuni della provincia di Foggia e BAT per il conferimento della forsu, e dei fanghi dell'AQP"

La Società, inoltre:

- ha ottemperato a quanto previsto dalla deliberazione di giunta regionale n. 1901 del 19 dicembre 2022, relativo agli oneri per monitoraggio mediante versamento a favore della Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Transizione Energetica, e per l'accertamento della regolare esecuzione delle opere";
- ha depositato quietanza del versamento F24 di tipo ordinario Sezione Erario, Codice tributo 1552 per i diritti di registrazione dell'Atto Unilaterale d'obbligo.

Preso atto che:

- con nota prot. n. 641642 del 28 dicembre 2024, questa Sezione Transizione Energetica comunicava, nella persona del Responsabile del Procedimento, di poter concludere favorevolmente la fase **dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto;
- in data 15 gennaio 2025 è stato sottoscritto, nei confronti della Regione Puglia, l'atto unilaterale d'obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010; la Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili con nota prot. n. n. 0020803 del 15 gennaio 2025 trasmetteva all'Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti, tale Atto, in corso di registrazione;
- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è presente, ai fini della sua validazione, nell'apposita sezione informatica del Portale Sistema Puglia "Fase C – Firma Progetto Definitivo Integrato";
- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
- Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
- Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
- Comunicazione di informativa antimafia prot. PR_FGUTG_Ingresso_0004114_20250115 fatto salvo che il presente provvedimento comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di decadenza, in caso di sopravvenuta positività dell'informativa antimafia.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Risultano soddisfatti i presupposti per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D Lgs 387/2003 e ss.mm.ii, in seno al PAUR ex art.27 bis del D Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. con tutte le prescrizioni e condizioni richiamate in narrativa, per la costruzione e l'esercizio:

- di un impianto per la produzione di biogas caratterizzato da una prima fase di fermentazione anaerobica di FORSU e successiva purificazione mediante un impianto di upgrading per la produzione di bio-metano, sito nel Comune di Lucera (FG) e di potenza nominale prevista pari a 1200 Smc/h, che sarà annesso all'impianto di compostaggio già esistente, già autorizzato con AIA n° 1455 del 15.09.2017 rilasciata dalla Provincia di Foggia, e alimentato principalmente di FORSU, fanghi e sfalci di verde pubblico;
- di un punto di consegna denominato "Allacciamento Maia Rigenera DN 100 (4")", DP 75 bar", che sarà derivato dal metanodotto "Met. All.to Helios DN 100(4")", MOP 75 bar", finalizzato al collegamento alla rete esistente Snam dell'impianto di compostaggio e digestione aerobica/anaerobica in oggetto;

- delle opere ed infrastrutture connesse strettamente funzionali alle precedenti.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuata sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato condotto nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

I sottoscritti attestano, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

L'Elevata Qualifica "Supporto tecnico biometano e FER"

Arch. Tommaso Amante

Il Funzionario Istruttore

Ing. Giovanni Ranieri

**VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03,
come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 -**

Garanzie alla riservatezza

"La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati".

Valutazione di Impatto di genere (prima valutazione)

Ai sensi della D.G.R. n. 398 del 03/07/2023 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere.

L'impatto di genere stimato risulta (segnare con una X):

- diretto
- indiretto
- neutro
- non rilevato

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003, rilasciata *ex lege* su istanza di parte.

Il Dirigente a.i. del Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili

Ing. Francesco Corvace

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA

VISTI E RICHIAMATI:

- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
- l'art. 32 della L. n. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
- l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
- la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
- la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii., *“Regolazione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”*;
- la D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (Burp n. 159 del 19/10/2010): *buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile*;
- la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010, approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica;
- il R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012 nel cui ambito d’applicazione rientra l’istanza in oggetto;
- la D.D. del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo 3 gennaio 2011, n. 1: *“Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 - DGR n. 3029 del 30.12.2010 - Approvazione delle “Istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell’Autorizzazione Unica” e delle “Linee Guida Procedura Telematica”*;
- il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla *“protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”* e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);
- la D.G.R. n. 1974 del 07/12/2020 con cui è stato approvato l’Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato *“modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2.0”*;
- il D.P.G.R. 22/01/2021 n. 22 *“Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”*;
- il D.P.G.R. 10/02/2021 n. 45 con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al modello organizzativo *“MAIA 2.0”*;
- la D.G.R. 22/07/2021 n. 1204 *“D.G.R. 1974/2020 ‘Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0’. Ulteriori integrazioni e modifiche – D.G.R. n.1409/2019 ‘Approvazione del Programma Triennale di rotazione ordinaria del personale’. Aggiornamento Allegato B)”*;
- la D.G.R. 28/07/2021 n. 1289 *“Applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento”*;
- la D.G.R. 30/09/2021 n. 1576 *“Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio, n. 22”*;
- la L.R. 11/2001 applicabile *ratione temporis*, oggi sostituita da L.R. 26 del 7/11/2022, sui procedimenti autorizzativi ambientali a norma del Codice dell’Ambiente;
- la L. n. 91/2022 sulla *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”*;
- la DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 *“Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.ii. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d’Obbligo”*;
- la LR 28/2022 e s.m.i *“norme in materia di transizione energetica”*;
- la D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante *“D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati*;
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 *“Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia”*.

VERIFICATO CHE:

sussistono le condizioni di cui all'art. 12 c. 3 del D.Lgs. 387/2003 poiché, in particolare:

- la **Provincia di Foggia - Servizio Tutela del Territorio**, con nota acquisita agli atti al prot. n. 366537 del 18 luglio 2024, trasmetteva alla scrivente sezione regionale copia della Determina del Dirigente del Servizio Tutela del Territorio n° 1241 del 18 luglio 2024, con la quale veniva rilasciato l'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica ai sensi dell'art 91 delle NTA del PPTR, relativo all'intervento indicato in oggetto;
- la stessa **Provincia di Foggia - Settore Ambiente**, con provvedimento dirigenziale prot. n. 1400 del 08 agosto 2024 [FC1] (acquisito al prot. n. 407262 del 09 agosto 2024), formulava "... giudizio favorevole in ordine alla compatibilità ambientale, con efficacia temporale fissata in anni 5 (cinque), dell'intervento finalizzato alla costruzione ed all'esercizio della "Variante Sostanziale dell'impianto di compostaggio aerobico esistente finalizzata alla realizzazione del processo di digestione anaerobica con tecnologia wet dei rifiuti organici, già oggi autorizzati per tipologia e quantità. La realizzazione della fase di digestione anaerobica consentirà la produzione di biometano e ammendanti";
- il Comune di Lucera, con nota prot. n. 27885 del 11 giugno 2024, esplicitava le condizioni propedeutiche ad una analisi volta al rilascio del parere e, come da verbale di Conferenza di Servizi del 30 luglio 2024, trasmesso con nota acquisita agli atti al prot. n. 401439 del 06 agosto 2024, ha espresso parere urbanistico favorevole alla realizzazione dell'iniziativa;
- la comunicazione, prot. n. 641642 del 28 dicembre 2024, con la quale questa Sezione Transizione Energetica comunicava, nella persona del Responsabile del Procedimento, a valle dell'istruttoria curata dal funzionario E.Q. arch. Tommaso Amante e dal funzionario ing. Giovanni Ranieri, di **poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni in atti da ritenersi parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto, richiamata in particolare la legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 "*Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica*", per cui **possono essere previste misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale a carico dei proponenti**, dei produttori, dei vettori e dei gestori di impianti e infrastrutture energetiche sul territorio pugliese, e la Deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2010, n. 2084 "*buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile*" che richiede la sottoscrizione di un apposito Protocollo di Intesa tra Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti;

DATO ATTO CHE:

- con D.G.R. 1944 del 21/12/2023 è stato individuato l'ing. Francesco Corvace quale Dirigente della Sezione Transizione Energetica nella quale è incardinato il procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica, per il quale riveste ruolo di Responsabile del Procedimento ex Legge 241/90 e ss.mm.ii.;
- in capo al Responsabile del presente atto, agli istruttori e agli altri estensori firmatari non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.6-bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012;
- la **BIORIPA S.r.l.**, con nota prot. n. 16248 del 13 gennaio 2025, comunicava di aver provveduto a depositare sul portale telematico regionale Sistema Puglia, nella Sezione "Progetti Definitivi", il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto di produzione di biometano e delle relative infrastrutture e opere di connessione;

VISTO l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto dalla **BIORIPA S.r.l.** in data 15 gennaio 2025;

FATTI SALVI gli obblighi in capo alla Società Proponente e, specificatamente:

- provvedere alle prescrizioni progettuali e operative agli atti del procedimento, tra le quali le prescrizioni del provvedimento ambientale della Provincia di Foggia, quale Autorità competente ambientale,

allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante;[FC2]

- provvedere alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022 come richiamato negli atti istruttori ed in particolare nel Verbale di Conferenza di Servizi del 30 luglio 2024, trasmesso alla scrivente sezione regionale con nota acquisita agli atti al prot. n. 401439 del 06 agosto 2024.

Precisato che:

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuata sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 641642 del 28 dicembre 2024 con la quale la Sezione Transizione Energetica comunicava la conclusione della fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto, limitatamente alla sezione di produzione di biogas/biometano da fonte rinnovabile e alle relative opere di connessione.

ART. 2)

di provvedere al rilascio, alla **BIORIPA S.r.l.**, con sede legale in Lucera (FG), S.S. 17 Km. 327, Località Perazzo snc, P.IVA. 04526880713, dell'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e s.m.i., in seno al PAUR di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per la costruzione ed esercizio:

- di un impianto per la produzione di biogas caratterizzato da una prima fase di fermentazione anaerobica di FORSU e successiva purificazione mediante un impianto di upgrading per la produzione di bio-metano, sito nel Comune di Lucera (FG) e di potenza nominale prevista pari a 1200 Smc/h, che sarà annesso all'impianto di compostaggio già esistente, già autorizzato con AIA n° 1455 del 15.09.2017 rilasciata dalla Provincia di Foggia, e alimentato principalmente di FORSU, fanghi e sfalci di verde pubblico;
- di un punto di consegna denominato "Allacciamento Maia Rigenera DN 100 (4")", DP 75 bar", che sarà derivato dal metanodotto "Met. All.to Helios DN 100(4")", MOP 75 bar", finalizzato al collegamento alla rete esistente Snam dell'impianto di compostaggio e digestione aerobica/anaerobica in oggetto;
- delle opere ed infrastrutture connesse strettamente funzionali alle precedenti.

ART. 3)

La presente Autorizzazione Unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce, **allorquando recepita nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ex art.27 bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.**, titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza convocata nell'ambito del presente procedimento. La stessa, ove occorra, ha anche effetti di variante allo strumento urbanistico

Tra le condizioni che vincolano l'efficacia del presente atto rientrano a pieno titolo le misure di compensazione ambientale e territoriale a favore dei Comuni territorialmente competenti, a norma dell'Allegato 2 del DM 10/09/2010, richiamate in atti del procedimento e nella narrativa del presente provvedimento, stabilite in

Conferenza di Servizi decisoria e tali da consentire, qualora non già formalizzate e stipulate direttamente con le amministrazioni beneficiarie, la sottoscrizione del Protocollo di Intesa come da D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (BURP n. 159 del 19/10/2010), alla cui stipula è delegato dalla Giunta regionale il Dirigente al Servizio Assetto del Territorio, oggi Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia.

ART. 4)

La **BIORIPA S.r.l** nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di biometano di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

La società è anche tenuta all'acquisizione di tutti i titoli settoriali dovuti per legge, non espressamente compendiate nel presente titolo autorizzativo, prima di dar corso alla costruzione e all'esercizio dell'opera, ivi inclusa ogni modifica e aggiornamento all'Autorizzazione Integrata Ambientale, anche con riguardo alla sezione impiantistica oggetto del presente provvedimento di Autorizzazione Unica.

La verifica di ottemperanza e il controllo su dette prescrizioni competono, se non diversamente ed esplicitamente riferito in atti, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della Rete.

Laddove le opere elettriche siano realizzate dalla Società gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

Inoltre, con riguardo all'esercizio, si specifica che, viste anche le determinazioni del Dirigente della Sezione già Infrastrutture Energetiche e digitali n. 49 del 24/10/2016 e n. 71 del 30/11/2016, il presente titolo può coprire su richiesta tutto il periodo di incentivazione dell'energia prodotta da parte del GSE, ove applicabile e attivata a norma di legge, fino a 20 anni a partire dall'entrata in esercizio commerciale dell'impianto, purché quest'ultima intervenga entro e non oltre 18 mesi dalla data di fine dei lavori.

In assenza di evidenza all'autorità competente regionale della data di entrata in esercizio commerciale ai fini dell'applicazione del periodo precedente, resta l'accezione generale di esercizio dell'impianto ai fini del campo di applicazione del presente titolo autorizzativo. Pertanto il proponente è tenuto a comunicare a questo Servizio regionale, l'entrata in esercizio commerciale dell'impianto nei termini suddetti ai fini dell'automatica estensione della durata del titolo autorizzativo *ut supra*.

ART. 6)

Di dichiarare la pubblica utilità dell'impianto per la produzione di biometano, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso e, limitatamente a queste ultime, per quanto occorra, apporre il vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 7)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*, effettuata dalla Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia, Fonti Alternative e Rinnovabili con nota prot. n. 641642 del 28 dicembre 2024.

ART. 8)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro 180 (centottanta) giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della dismissione e delle opere di messa in ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R. ovvero dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012 ovvero art. 20 della L.R. 52/2019.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Transizione Energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 9)

Il termine di inizio dei lavori, per effetto dell'art. 7-bis del D.L. n. 50/2022, convertito nella Legge n. 91/2022, è di mesi 36 (trentasei) dal rilascio della autorizzazione unica; quello per l'ultimazione dei lavori è di anni tre dall'inizio dei lavori conformemente all'art.15, c.2 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U.

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi. Il collaudo finale dei lavori, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207. La fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione non può essere svincolata prima di trenta giorni dal deposito del certificato ad esso relativo.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario

stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto e il ripristino dello stato dei luoghi ex ante:

- a) mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- b) mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- c) mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto;
- d) il mancato rispetto dell'esecuzione delle eventuali misure compensative, nei termini riferiti nella Conferenza di Servizi e nel quadro progettuale ove ivi indicate;
- e) esito sfavorevole del collaudo statico dei lavori e delle opere a tal fine collaudabili.

ART. 10)

La presente determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, o di perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo al proponente accertati nel corso del procedimento, la Sezione Transizione Energetica provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 11)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica.

La Regione Puglia Sezione Transizione Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 12)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto per la produzione di biometano;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);

- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'esplicito impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'esplicito impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 13)

La Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

ART. 14)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia.

ART. 15)

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da 37 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
 - all'Albo Telematico,
 - nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it,
 - sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso,
 - alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - alla Direzione amministrativa del Gabinetto del Presidente;
 - alla Segreteria Generale della Presidenza – Sezione Raccordo al Sistema Regionale – Servizio Contratti e Programmazione Acquisti, Ufficiale Rogante;
- sarà trasmesso, per gli adempimenti consequenziali, ivi compreso il controllo di ottemperanza delle prescrizioni qualora disposte:
 - Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di

- Barletta - Andria - Trani e Foggia;
- al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e all’attenzione:
 - della CT VIA e della CT PNRR - PNIEC;
 - Dipartimento Energia, Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza, Divisione VIII - Sezione UNMIG;
 - al Ministero dell’Interno – Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
 - al Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture - Sezione Demanio e Patrimonio – Servizio Amministrazione del Patrimonio;
 - al Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture alla Sezione Opere pubbliche e infrastrutture della Regione Puglia e al:
 - Servizio Autorità Idraulica;
 - Servizio Gestione Opere Pubbliche;
 - al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia:
 - Sezione Autorizzazioni Ambientali;
 - Sezione Tutela e valorizzazione del Paesaggio
 - Sezione Urbanistica, Servizio Osservatorio Abusivismi e Usi Civici;
 - al Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia
 - Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali - Servizio Territoriale Foggia - Vincolo Idrogeologico
 - Sezione Risorse Idriche;
 - Arpa Puglia:
 - Direzione Generale;
 - Dipartimento Provinciale di Foggia;
 - alla Provincia di Foggia – Settore Assetto del Territorio e Settore Ambiente, con onere di divulgazione agli enti intervenuti nel PAUR;
 - al Comune di Lucera (FG);
 - agli ulteriori enti che hanno fornito indicazioni e prescrizioni, per l’ottemperanza:
 - Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale;
 - ENAC;
 - ANAS s.p.a.;
 - Autostrade per l’Italia s.p.a.,
 - ASL Foggia;
 - alla SNAM Rete Gas S.p.A.;
 - a InnovaPuglia S.p.A.;
 - al GSE S.p.A.;
 - a Terna S.p.A.;

alla **BIORIPA S.r.l.** in qualità di destinatario diretto del provvedimento.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
allegato_1_det_01400_08-08-2024.pdf - cbe6c8afeaf929fa137a70be8a6bf934e61bb6501a967e1c138356ec1382bc63

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto Tecnico su impianti di produzione di biometano e impianti F.E.R.
Tommaso Amante

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica
Francesco Corvace



Provincia di Foggia

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SETTORE AMBIENTE

OGGETTO:	<p>PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE PER LA "VARIANTE SOSTANZIALE DELL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO AEROBICO ESISTENTE FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DEL PROCESSO DI DIGESTIONE ANAEROBICA CON TECNOLOGIA WET DEI RIFIUTI ORGANICI, GIÀ OGGI AUTORIZZATI PER TIPOLOGIA E QUANTITÀ. LA REALIZZAZIONE DELLA FASE DI DIGESTIONE ANAEROBICA CONSENTIRÀ LA PRODUZIONE DI BIOMETANO E AMMENDANTI".</p> <p>PROPONENTE: MAIA RIGENERA SRL</p> <p>COMUNE: LUCERA</p> <p>LOCALIZZAZIONE IMPIANTO: CONTRADA RIPATETTA, LOCALITÀ BORGIO SAN GIUSTO (FOGLIO 119 – P.LLA 47)</p> <p>COD. PRAT.: 2024/00307/VIA – FASCICOLO 2024/9.2/53</p>
-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
1400	08/08/2024
<i>Proposta Numero 1527</i>	

Settore	SETTORE AMBIENTE
Dirigente	ANTONELLO DE STASIO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- La **MAIA RIGENERAS.R.L.** ha trasmesso in data 29.11.2022, mediante lo Sportello Ambientale della Regione Puglia, all'indirizzo della Sezione Autorizzazioni Ambientali, istanza di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, PAUR ex art. 27 bis del d.lgs. 152/2006 s.m.i., per il progetto denominato "*Variante sostanziale dell'impianto di compostaggio aerobico esistente della società Maia Rigenera, sito in agro di Lucera, finalizzata alla realizzazione del processo di digestione anaerobica con tecnologia wet dei rifiuti organici, già oggi autorizzati per tipologia e quantità. La realizzazione della fase di digestione anaerobica consentirà la produzione di biometano e ammendanti*", corredata dalla relativa documentazione ed elaborati progettuali;
- Ad effetto delle plurime sentenze del Consiglio di Stato (nn.10550/2023, 10548/2023,10775/2023) che hanno confermato, respingendo i proposti appelli, l'annullamento della deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 2251 del 29 dicembre 2021, avente ad oggetto "Individuazione degli Impianti di chiusura del ciclo 'minimi' ai sensi della Deliberazione n. 363/2021 di ARERA" disposto con le pronunce di primo grado", la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia ha annullato la conferenza di servizi prevista per il giorno 21 dicembre 2023 al fine di consentire il necessario approfondimento circa gli effetti di tali pronunce sul procedimento in oggetto;
- A valle di questo approfondimento la Regione Puglia riconosceva nella Provincia di Foggia l'Autorità Competente nel procedimento *de quo* e con nota acquisita al protocollo del Settore Ambiente al n. 4244 del 25/01/2024, il DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI della Regione Puglia trasferiva, a questo Ente, la competenza circa il procedimento su menzionato;
- Con nota prot. 14663 del 20/03/2024 lo scrivente settore, attesa la necessità di acquisire l'istanza sul portale telematico istituzionale di questa Autorità Competente allo scopo di consentire a tutti gli Enti di consultare la documentazione progettuale al fine di esprimere il loro parere/nulla osta e/o autorizzazioni in seno alla conferenza di servizi;
- con nota acquisita al protocollo dell'Ente in data 22/03/2024 al n. 15195, il dott. Antonio Salandra in qualità di Legale Rappresentante della società "MAIA RIGENERA S.r.l." di Lucera (FG), C.F. e P.IVA 04100680711, presentava istanza per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale – P.A.U.R. ai sensi dell'ex art.27-bis del Testo Unico Ambientale per la variante sostanziale dell'impianto esistente di recupero di rifiuti speciali non pericolosi;

- il Settore Ambiente della Provincia di Foggia, in qualità di Autorità Competente, sulla scorta delle indicazioni fornite dal soggetto proponente l'intervento, ha individuato le Amministrazioni/Enti potenzialmente interessati ad esprimersi sul progetto per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto;
- il Settore scrivente in data 27/05/2024 ha provveduto alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale della documentazione acquisita e del Nuovo Avviso al Pubblico.

Atteso che, nei termini di cui al comma 4 dell'art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006, non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico.

Visto l'Avviso al pubblico, il Progetto, lo Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.), la Documentazione e gli elaborati previsti dalle normative di settore per il rilascio delle autorizzazioni e degli atti di assenso richiesti dal Proponente per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto.

Dato atto che tutta la documentazione di seguito elencata afferente al procedimento è conservata agli atti del Settore Ambiente della Provincia di Foggia ed è consultabile al seguente link:

https://sportellotelematico.provincia.foggia.it/documento-sgd/202400307via_paur-maia-rigenera-srl-impianto-di-recupero-r3-di-rifiuti-organici-con-produzione-di-biometano-variante-sostanziale-impianto-esistente-gi%C3%A0-id-via-808

(Consultazione Intera Documentazione)

<https://sportellotelematico.provincia.foggia.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:provincia.foggia:protocollo:2024-05-23;27918>

(Consultazione afferente le integrazioni)

Considerato che:

- le sedute della conferenza di servizi si sono regolarmente svolte in data: **12/04/2024, 11/06/2024, 30/07/2024;**
- nel corso delle sedute della conferenza di servizi, questo Settore ha dato evidenza di tutti i pareri favorevoli, favorevoli con prescrizioni e non favorevoli acquisiti agli atti del procedimento.

Visto il parere del Comitato Tecnico Provinciale VIA espresso nella seduta

del 09/07/2024 (**ALL.1**);

Visto il parere del Comitato Tecnico Provinciale in materia Rifiuti espresso nella seduta del 15/07/2024 (**ALL.2**);

Visto il parere di ARPA Dap Foggia atteso al protocollo di questo Ente al n. 40448 del 30/07/2024 (**ALL.3**);

Preso atto della Determina Dirigenziale n. 1241 del 18/07/2024 del Servizio Tutela del Territorio della Provincia di Foggia (**ALL.4**), di accertamento di compatibilità paesaggistica rilasciata ai sensi dell'art. 91 delle NTA del PPTR per l'intervento in oggetto indicato;

Considerato che, nel corso della Conferenza di Servizi conclusiva del 30/07/2024 il Responsabile del Procedimento, alla luce dei pareri pervenuti e del provvedimento del Settore Paesaggio:

- nel richiamare il parere favorevole espresso dal Comitato VIA provinciale nella seduta del 09/07/2024, dava atto della compatibilità ambientale del progetto *de quo*;
- dichiarava conclusi i lavori della conferenza di servizi ai fini della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e sulla base delle posizioni prevalenti esprimeva parere favorevole al rilascio del P.A.U.R., subordinando l'adozione della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, che costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale PAUR al preventivo rilascio:
 - a) del provvedimento di VIA che sarà rilasciato da questa A.C. quale atto propedeutico e che confluirà nel PAUR ed avrà efficacia temporale fissata in anni 5 (cinque) tenuto conto della complessità dell'opera e dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, nel rispetto delle prescrizioni espresse dagli Enti/Amministrazioni intervenuti nel procedimento;
 - b) dell'Autorizzazione Unica da parte della Regione Puglia, rilascio dell'A.U. regionale ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003;
 - c) della "Presenza d'atto" del Consiglio Comunale della variante urbanistica a seguito della ratifica del Verbale conclusivo della CdS;
 - d) della concessione per l'uso dei beni da parte del Demanio Pubblico della Regione Puglia e del Demanio Regione Puglia Ramo Acquedotto;
 - e) da parte del proponente, di tutta quanta la documentazione afferente le tempistiche e modalità relative alla messa in esercizio dell'impianto.

Visto l'esito favorevole della seduta conclusiva della CdS e fatte proprie da questa A.C. le risultanze della stessa (**ALL.5**);

Acclarata la prevalenza quantitativa e qualitativa dei pareri favorevoli rilasciati per il progetto *de quo*;

Considerato che:

- gli elaborati progettuali, lo studio d'impatto ambientale, nonché le successive integrazioni debitamente pubblicati e resi disponibili sul sito web di questa A.C. – sono da considerarsi parte integrante del seguente atto;
- i pareri, i verbali e le note, nonché le successive integrazioni – debitamente pubblicati e resi disponibili sul sito web di questa A.C. - sono da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 241/90 s.m.i., si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle Amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipando, non hanno espresso la propria posizione ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato in ordine al progetto.

Dichiarata l'assenza di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 *bis* della L.241/90 e ss.mm.ii;

Alla luce di quanto esposto in narrativa si propone al Dirigente l'assunzione del relativo provvedimento favorevole di VIA.

**IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO**
f.to ing. Antonio MASCIALE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Letta e condivisa l'istruttoria innanzi riportata e fatte proprie dallo scrivente;

Vista la documentazione in essa richiamata;

Visto l'art. 107 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico - amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario p de direttore generale;

Visto l'art. 107 comma 3 lett. f) del D. Lgs. n. 267/2000, che attribuisce ai dirigenti, tra l'altro, i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai

regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

Visto il Decreto Presidenziale n. 11 del 05/04/2024, esecutivo ai sensi di legge, che ha conferito l'incarico dirigenziale all'Ing. Antonello De Stasio, quale responsabile *ad interim* del Settore Ambiente;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 259 del 21 febbraio 2024 della Provincia di Foggia, con la quale è stato nominato l'ing. Antonio Masciale, Funzionario Tecnico titolare di E.Q. del Servizio Gestione Autorizzazioni Ambientali del Settore Ambiente, Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990 e ss.mm.ii. dei procedimenti relativi agli impianti rifiuti;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi.

Ritenuto di prendere atto della valutazione favorevole sulla compatibilità ambientale espressa dal Responsabile del procedimento nella richiamata conferenza di servizi decisoria del 30/07/2024 sul progetto presentato, così come integrato e modificato nel corso del procedimento, nel rispetto delle condizioni ambientali prescritte.

Dichiarata l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 *bis* della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Ritenuto dover provvedere in merito

ESPRIME

- per tutte le motivazioni riportate in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritte, **giudizio favorevole in ordine alla compatibilità ambientale**, con efficacia temporale fissata in anni 5 (cinque), dell'intervento finalizzato alla costruzione ed all'esercizio della "*Variante Sostanziale dell'impianto di compostaggio aerobico esistente finalizzata alla realizzazione del processo di digestione anaerobica con tecnologia wet dei rifiuti organici, già oggi autorizzati per tipologia e quantità. La realizzazione della fase di digestione anaerobica consentirà la produzione di biometano e ammendanti*" proposto con nota acquisita al protocollo dell'Ente in data 22/03/2024 al n. 15195 dalla società "MAIA RIGENERA S.r.l." ed alle condizioni di seguito stabilite:

1. La capacità impiantistica di trattamento non dovrà mai superare quella richiesta pari a **183.183 t/anno** di cui:

- **140.000 ton/anno** di FORSU (Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani), o frazioni organiche da raccolta differenziata
 - **34.681 ton/anno** di Fanghi così come da tabella EER autorizzata
 - **8.502 ton/anno** di sfalci di verde pubblico
- Stesso dicasi per la capacità di stoccaggio che non dovrà superare quelle dichiarate:

TABELLA PUNTO 6

N. ordine attività IPPC/NON IPPC	Codice IPPC	Attività IPPC	Capacità produttiva autorizzata [t/m ³]	Capacità produttiva di progetto [t/m ³]
IPPC 1	5.3 b	recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 75 Mg/g, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività contemplate dalla direttiva 91/270/CEE: trattamento biologico (R3) per produzione di ammendante compostato misto trattamento biologico (R3) per produzione di ammendante compostato da fanghi trattamento biologico (R3) - per la produzione di biometano Valorizzazione energetica R1 del biogas prodotto per a produzione di energia	130.000 t	183.183 t
NON IPPC		Messa in riserva R13 di rifiuti urbani non pericolosi in ingresso	70 m ³	1.339 m ³
		Messa in riserva R13 di rifiuti trattati in attesa di caratterizzazione EOW e certificazione (si ritiene che non sia un R13)	770 m ³	1.483 m ³
		Messa in riserva R13 dei rifiuti non pericolosi decadenti (fanghi e assimilabili)	70 m ³	80 m ³
		Messa in riserva R13 dei sovralli da pre-trattamento	240 m ³	756 m ³

2. I rifiuti ammessi all'impianto saranno quelli ricompresi nella seguente tabella:

CER	Descrizione	Operazioni	Gruppo
02010 1	Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	R13, R3	Linea ACF
02010 3	Scarti di tessuti vegetali (purché provenienti dalle normali pratiche agricole, oltre alle piante di pomodoro a fine ciclo * inglobate come strutturante)	R13, R3	Linea ACM *Strutturante
02010 6	Feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito	R13, R3	Linea ACF
02010 7	Rifiuti della silvicoltura	R13, R3	Strutturante
02019 9	Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente solo alle piante di pomodoro fine ciclo)	R13, R3	Strutturante
02020 1	Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	R13, R3	Linea ACF
02020 3	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	R13, R3	Linea ACM

02020 4	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti (solo da depurazione biologica)	R13, R3	Linea ACF
02030 1	Fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti	R13, R3	Linea ACF
02030 4	Scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione	R13, R3	Linea ACM
02030 5	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti (solo da depurazione biologica)	R13, R3	Linea ACF
02040 3	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti (solo da depurazione biologica)	R13, R3	Linea ACF
02050 1	Scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione	R13, R3	Linea ACM
02050 2	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti (solo da depurazione biologica)	R13, R3	Linea ACF
02060 1	Scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione	R13, R3	Linea ACM
02060 3	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti (solo da depurazione biologica)	R13, R3	Linea ACF
02070 1	Rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	R13, R3	Linea ACM
02070 2	Rifiuti prodotti dalla distillazione delle bevande alcoliche	R13, R3	Linea ACM
02070 4	Scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione	R13, R3	Linea ACM
02070 5	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti (solo da depurazione biologica)	R13, R3	Linea ACF
03010 1	Scarti di corteccia e sughero	R13, R3	Strutturante
03010 5	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci, diversi da quelli di cui alla voce 030104*	R13, R3	Strutturante
03030 1	Scarti di corteccia e legno	R13, R3	Strutturante
03030 9	Fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio	R13, R3	Linea ACF
03031 0	Scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento, generati dai processi di separazione meccanica (carte e cartone priva di trattamenti con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell'impasto cartaceo e quindi non si accettano carte autocopianti, termocopianti, accoppiati, poliaccoppiati, carte catramate ecc.)	R13, R3	Linea ACF

03031 1	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 030310 (solo da depurazione biologica)	R13, R3	Linea ACF
04010 7	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo	R13, R3	Linea ACF
15010 3	Imballaggi in legno	R13, R3	Strutturante
17020 1	Legno (solo se privo di legno verniciato o frammenti di mobili)	R13, R3	Strutturante
19050 3	Compost fuori specifica (solo da produzione interna e se non dovuto a superamento di metalli pesanti)	R13, R3	Linea ACM
19060 4	Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani	R13, R3	Linea ACF
19060 6	Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale	R13, R3	Linea ACF
19080 1	Residui di vagliatura	R13, R3	Linea ACF
19080 5	Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	R13, R3	Linea ACF
19081 2	Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali diverse da 190811*	R13, R3	Linea ACF
19081 4	Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue industriali diverse da quelli di cui alla voce 190813*	R13, R3	Linea ACF
19090 1	Rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari	R13, R3	Linea ACF
20010 8	Rifiuti biodegradabili di cucine o mense	R13, R3	Linea ACM
20012 5	Oli e grassi commestibili	R13, R3	Linea ACF
20013 8	Legno diverso da quello di cui alla voce 200137* (solo se privo di legno verniciato o frammenti di mobili)	R13, R3	Strutturante
20020 1	Rifiuti biodegradabili (sfalci e potature del verde pubblico)	R13, R3	Strutturante
20030 2	Rifiuti dei mercati	R13, R3	Linea ACM
20030 4	Fanghi delle fosse settiche	R13, R3	Linea ACF

3. La fase aerobica di compostaggio dovrà essere condotta, per entrambe le linee di ACF ed ACM, rispettando le seguenti percentuali (%) di miscelazione:

- 70% DIGESTATO
- 30% STRUTTURANTE

Si prescrive di utilizzare prioritariamente, quale fonte di materiale lignocellulosico, i rifiuti in ingresso costituiti da sfalci di potatura e legno (EER 030101, 030105, 030301, 150103, 170201, 191207, 200138, 200201), nonché materiali legnosi provenienti dai sovvalli pre-trattati. Secondariamente dovranno essere utilizzati materiali strutturanti lignocellulosi anche acquistati e/o ceduti ad altro titolo, fino al raggiungimento della percentuale prestabilita in miscela pari al 30%;

4. Il sovvallo da ricircolo trattato da inserire nella miscela prima dell'introduzione in biocella dovrà contenere una percentuale di sostanza inorganica inferiore al 10% in peso, come indicato nel PMC;
5. La miscela in biocella per la linea FORSU/ACM dovrà avere la seguente composizione, con tolleranze in peso del 2%, impegnando 7 biocelle di superficie da mq.184,3 e con altezza cumulo di m.2,5:

MATRICE	Percentuale in peso nella miscela
Digestato solido da FORSU	70%
Strutturante ligeocellulosico fresco	15%
Sovvallo da ricircolo trattato con meno del 10% di sostanza inorganica	15%

6. La miscela in biocella per la linea Fanghi/ACF dovrà avere la seguente composizione, con tolleranze in peso del 2%, impegnando 8 biocelle di superficie da mq.89,3 e con altezza cumulo di m.2,5:

MATRICE	Percentuale in peso nella miscela
Digestato solido da fanghi	70%
Strutturante ligeocellulosico fresco	15%
Sovvallo da ricircolo trattato con meno del 10% di sostanza inorganica	15%

7. Per il controllo gestionale dei parametri della miscela in biocella, al fine di ottenere un compost di qualità con le caratteristiche previste dal D.Lgs 75/2010 e smi, e con IRDP inferiore a 500 mgO₂/kg SV*h., il gestore dovrà avere cura di monitorare i parametri principali di temperatura, ossigeno e umidità come indicato nella tabella 16 del PMC. Non è prescritta alcuna misurazione dell'IRDP all'uscita dalle biocelle, ma solo alla fine del ciclo per attestare la conformità di ciascun lotto di ammendante che dovrà essere inferiore a 500 mgO₂/kg SV*h;

8. I controlli sui prodotti ACM e ACF dovranno essere quelli indicati nel PMC. Il lotto di ACM o ACF da certificare non dovrà superare le 1000 tonnellate;
9. I controlli sui prodotti CSS-combustibile e CSS-rifiuto saranno effettuati su un campione rappresentativo di ciascun lotto non superiore a 1500 tonnellate;
10. Si prescrive che il CSS-combustibile sia prodotto con esclusione di quei rifiuti i cui codici EER siano presenti nell'Allegato 2 del D.M. ambiente 14 febbraio 2013, n. 22, nel pieno rispetto dello stesso decreto. A tal fine il CSS-combustibile sarà prodotto solo dalla linea ACM e seguirà i controlli dettati dal suddetto decreto;
11. Il Gestore è obbligato ad attenersi ai limiti della Tabella 3, di cui all'allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e smi per lo scarico delle acque in corpo idrico superficiale. Il parametro Escherichia coli è fissato in 500 UFC/100ml;
12. Si prescrive che i cassoni utilizzati per il trasferimento del digestato solido verso l'area di miscelazione dovranno essere a perfetta tenuta stagna e coperti da apposito telo anti odore. I teli dovranno essere dotati di apposita certificazione, copia della quale dovrà essere notificata all'Autorità Competente e ad ARPA. L'operazione di carico dei suddetti contenitori avverrà tramite un tubo che farà confluire il materiale direttamente nei cassoni facendo in modo che anche l'estremità della tubazione sia coperta da appositi teli anti odore aventi le medesime caratteristiche di quelli utilizzati in fase di trasporto;
13. Il Gestore è obbligato a non utilizzare i cassoni per il trasporto del digestato fino al massimo della capienza dichiarata, bensì fino a un massimo del 70%, onde evitare che durante le fasi di carico e scarico dei contenitori si possano verificare sversamenti sui piazzali o le aree di transito;
14. Si prescrive l'installazione, lungo il profilo delle vasche di sedimentazione del depuratore, un impianto di neutralizzazione odori mediante nebulizzazione, nel caso in fase operativa si riscontrasse la presenza di emissioni odorigene;
15. Si Prescrive l'installazione di un sistema di nebulizzazione fisso che consenta una bagnatura uniforme di tutto il letto dei biofiltri esistenti e quelli da realizzarsi;
16. Si prescrive l'installazione di barriere d'aria agli ingressi del capannone miscelazione/biocelle che mitighino la fuoriuscita di aree esauste durante le fasi di apertura e chiusura dei portoni;

17. Si prescrive una manutenzione straordinaria del capannone della maturazione per migliorarne la tenuta in depressione;
18. Si Prescrive che il Gestore abbia sempre a disposizione presso l'impianto componenti di ricambio atti ad evitare interruzioni anche parziali dei sistemi di aspirazione e filtrazione delle aree esauste;
19. Dovranno essere installati prima dell'entrata in esercizio, gruppi di continuità, a servizio della strumentazione di monitoraggio in continuo dei processi, in caso di interruzione della fornitura della corrente elettrica;
20. Siano realizzati i piezometri per il monitoraggio della falda come dall'elaborato T.PD.2 con monitoraggio come da PMC;
21. Entro il 30 marzo di ogni anno, il Gestore deve trasmettere all'autorità competente e ad ARPA Puglia DAP Foggia, il rapporto annuale contenente la sintesi dei risultati derivanti dall'attuazione del piano di monitoraggio e controllo e relativo all'esercizio dell'anno solare precedente, evidenziando la conformità dell'esercizio dell'installazione alle condizioni prescritte dalla Autorizzazione Integrata Ambientale;
22. Le operazioni di recupero ammesse sono: R13 ed R3

Si esclude l'operazione di Recupero R1 poiché nel progetto in esame non si prevede di utilizzare direttamente il rifiuto come combustibile o altro mezzo per produrre energia. Si rammenta che il processo di digestione anaerobica ed aerobica, in quanto attività di degradazione organica, è afferente all'operazione di recupero R3 con produzione di EoW (biometano e compost);

23. In relazione alla caratterizzazione geolitologica, definita mediante un unico sondaggio geognostico, realizzato in precedenza per altro progetto, stante anche la diversità di tipologia di terreno individuata, sia eseguita una campagna di indagini geognostiche con l'esecuzione di almeno n. 3 sondaggi con prelievo di campioni indisturbati da sottoporre a prove di laboratorio per la caratterizzazione geotecnica;
24. In relazione alla presenza del vincolo di pericolosità geomorfologica media e moderata (PG1) nell'ambito della cartografia PAI, al fine di valutare le eventuali modifiche geomorfologiche, in termini di sicurezza, siano eseguite, in conformità alle NTA del medesimo PAI, idonee verifiche di stabilità, ante e post operam, in

- condizioni drenate e non drenate, che considerino la sismicità del territorio, il peso aggiuntivo dei biodigestori da realizzarsi anche con i carichi massimi complessivi previsti a pieno regime nonché del bacino di contenimento o sistema equivalente da realizzarsi a protezione degli stessi;
25. Sia definita la reale profondità e tipologia di falda esistente e siano descritte le modalità di protezione della stessa in fase di cantiere;
 26. La società proponente, in fase esecutiva, del progetto dovrà produrre uno studio di compatibilità geologica e geotecnica per gli interventi che ricadono in area a Pericolosità Geomorfologica Moderata; lo studio dovrà essere trasmesso alla Autorità Competente, in quanto adempimento di una prescrizione tesa a definire modalità esecutive sito specifiche;
 27. Nella fase di cantiere dovranno predisporre aree dedicate al deposito temporaneo dei materiali configurabili come rifiuti; il deposito temporaneo dovrà avvenire per categorie omogenee identificate con codice E.E.R. in base alla provenienza ed alle caratteristiche del rifiuto stesso;
 28. Siano massimizzati gli accorgimenti durante la fase di cantiere, tali da minimizzare l'interferenza con l'habitat circostante con particolare attenzione alla dispersione di polveri;
 29. Per tutti i lavori che comportano asportazione di terreno al di sotto delle quote di campagna e stradali attuali dovrà essere attivata l'assistenza archeologica continuativa;
 30. Le prescritte attività di assistenza archeologica ai lavori dovranno prevedere il controllo e la documentazione di tutte le fasi di scavo e movimentazione terra che verranno effettuate. Nell'ambito delle attività di assistenza e scavo archeologico, l'elaborazione della documentazione scientifica dovrà essere curate da soggetti con idonei titoli formative e professionali. L'A.C. di concerto con la Soprintendenza si riserva di valutare curricula e titoli formative dei soggetti incaricati, di cui dovrà essere data preventiva comunicazione;
 31. Trattandosi di attività compresa nell'allegato I al D.P.R. 151/2011, a lavori ultimati ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del medesimo DPR, ai fini dell'esercizio dell'attività, la procedura dovrà completarsi con la presentazione al Comando VV.FF. da parte del titolare dell'attività della domanda di SCIA (segnalazione Certificata di Inizio Attività), utilizzando il modello (PIN 2 - 2018), corredata di asseverazione attestante la conformità dell'attività alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio ed al progetto approvato dal Comando su apposito modello (PIN 2.1 - 2018), e della documentazione prescritta dal DM 07.08.2012, necessaria per

comprovare la rispondenza delle opere e degli impianti di nuova realizzazione alle vigenti norme di prevenzione incendi e sui prodotti da costruzione;

32. Le procedure di prevenzione incendi di cui al richiamato D.P.R. 151/11 devono essere applicate pure alle installazioni provvisorie di cantiere, qualora ricomprese nell'elenco allegato I al succitato DPR 151/11, e nel contempo si rammentano gli obblighi a carico dei responsabili, anche nel caso di attività non soggette a controllo, dell'osservanza delle norme di sicurezza vigenti, ivi compresa l'adozione delle cautele, degli accorgimenti e degli apprestamenti adeguati ad assicurare un sufficiente grado di sicurezza antincendio, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui al D.M. 10.03.98;
33. Nelle aree di cantiere deputate all'assistenza e manutenzione dei macchinari deve essere predisposto ogni idoneo accorgimento atto a scongiurare la diffusione sul suolo di sostanze inquinanti a seguito di sversamenti accidentali;
34. Nelle aree di cantiere, il trattamento dei reflui civili, ove gli stessi non siano diversamente collettati/conferiti, dovrà essere conforme al Regolamento Regionale n.26/2011 come modificato ed integrato dal R.R. n.7/2016.
35. Si Prescrive la realizzazione di un cordolo alto almeno 20 cm. che delimiti l'area dei digestori dalle aree a verde e faccia confluire eventuali perdite accidentali o trafilemanti derivanti dai digestori, verso una zona pavimentata munita di idonea vasca di raccolta e di pompa per il successivo allontanamento. Inoltre dovrà essere prevista quale modalità di emergenza, in caso di perdite accidentali, la possibilità di smistare il contenuto di un digestore agli altri quattro;
36. Il gestore è obbligato a contingentare la presenza di veicoli all'esterno dello stabilimento ad un massimo di due, salvo estremi casi di emergenza;
37. Si Prescrive che, quale opera di compensazione, nello strutturante ligneo cellulosico fresco dovranno essere inglobate le piante del pomodoro a fine ciclo che saranno raccolte dal gestore (o saranno conferite dai coltivatori) nei mesi da luglio a ottobre. Si prescrive, inoltre, che il gestore previa acquisizione delle idonee autorizzazioni, organizzi la raccolta nei campi per almeno un raggio di 15 km dal sito produttivo della Maia Rigenera, mettendo a disposizione dei coltivatori del pomodoro, senza costi aggiuntivi, un numero telefonico (verde) per il ritiro di tali piante essiccate. Le piante del pomodoro essiccate raggruppate nei campi dai coltivatori diretti del pomodoro potranno essere considerati sottoprodotti o rifiuti, e potranno essere caricate e trasportate a cura del gestore dell'impianto della Maia Rigenera. Nella relazione annuale il gestore avrà cura di dimostrare la raccolta delle piante del pomodoro a fine ciclo in termini quantitativi e di foglio e particella catastale, con

documentazione di trasporto possibilmente controfirmata dai coltivatori. Il servizio svolto consentirà di evitare la combustione delle piante a fine ciclo, con emissioni nocive in atmosfera. Le piante del pomodoro a fine ciclo saranno considerate strutturante, pertanto soggette alle medesime condizioni di stoccaggio e trattamento, nel ciclo di compostaggio aerobico consentendo il recupero e trasformazione in compost;

38. Si Prescrive che la Società predisponga la documentazione con indicazione degli indici relativi al progetto e a quelli a cui si procederà in deroga al PUG del Comune di Lucera, aggiornata secondo le ultime modifiche previste al progetto. La documentazione dovrà essere trasmessa all'Autorità Competente, alla Sezione Transizione Energetica della Regione Puglia ed al Comune di Lucera;
39. Si Prescrive che il gestore aggiorni il Piano di Monitoraggio e Controllo e tutta la documentazione interessata da modifiche e aggiornamenti così come da risultanze della Conferenza di Servizi, prima dell'emissione del provvedimento conclusivo.

- **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento a mezzo pec al soggetto proponente e a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento *de quo*.

- **DI TRASMETTERE**, per opportuna e doverosa conoscenza, nonché per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia del presente provvedimento alla:

□ **Regione Puglia:**

- Dipartimento Sviluppo Economico:

dipartimento.sviluppoeconomico@pec.rupar.puglia.it

- Sezione Transizione Energetica:

servizio.energiesinnovabili@pec.rupar.puglia.it

- Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili:

ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it

Il Dirigente

De Stasio Antonello / InfoCamere S.C.p.A.

Documento amministrativo informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. n.82 07/03/2005 "Codice dell'amministrazione digitale".